ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno

24 dicembre 2013

Sommario

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»** [1] 1

★ **Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo** 9

★ **Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013, relativo alle statistiche sui pagamenti *(BCE/2013/43)*** 18

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1410/2013 della Commissione, del 23 dicembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 45

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1411/2013 della Commissione, del 23 dicembre 2013, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2014 47

(segue)

Prezzo: 4 EUR

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2013/797/UE:

★ **Decisione di esecuzione del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi** 50

★ **Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana** 51

2013/799/UE:

★ **Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2013, relativa alla comunicazione, da parte del Regno di Spagna, di un piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali** *[notificata con il numero C(2013) 9089]* 53

2013/800/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 dicembre 2013, concernente una partecipazione finanziaria dell'Unione per il 2013 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali** *[notificata con il numero C(2013) 8999]* 58

2013/801/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la Decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE** 65

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2013/802/UE:

★ **Decisione n. 1/2013 del Consiglio di cooperazione UE–Iraq, dell'8 ottobre 2013, che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di cooperazione** 68

2013/803/UE:

★ **Decisione n. 2/2013 del Consiglio di cooperazione UE–Iraq, dell'8 ottobre 2013, relativa all'istituzione di tre sottocomitati specializzati e all'adozione del loro mandato** 74

IT

(segue in 3ª pagina di copertina)

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ([1]),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ([2]),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di tali categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.

(2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» ([3]) e successivamente nei regolamenti (CE) n. 69/2001 ([4]) e (CE) n. 1998/2006 ([5]) della Commissione, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3) È opportuno mantenere il massimale di 200 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento ([6]). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica ([7]). Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica.

([1]) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
([2]) GU C 229 dell'8.8.2013, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).
([4]) Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).
([5]) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).
([6]) Causa C-222/04, ministero *dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri* (Raccolta 2006, pag. I-289).
([7]) Causa C-382/99, *Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee* (Raccolta 2002, pag. I-5163).

Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione [1] e all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione [2], la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

(5) Onde tener conto delle ridotte dimensioni medie delle imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada, è opportuno mantenere il massimale di 100 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti. Considerando l'eccesso di capacità nel settore suddetto e gli obiettivi della politica dei trasporti in materia di congestione stradale e di trasporto merci, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi. Vista l'evoluzione del trasporto su strada di passeggeri, non sembra opportuno continuare ad applicare a tale settore un massimale ridotto.

(6) Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(7) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento deve applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l'imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

(8) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione [3]. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

(9) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

(10) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

(11) Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento che in altri settori o attività, il presente regolamento deve applicarsi solo a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i

[1] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

[2] Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

[3] Causa C-456/00, *Francia/Commissione* (Raccolta 2002, pag. I-11949).

massimali ridotti ricevano aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, allora i massimali ridotti si applicano a tutte le attività dell'impresa interessata.

(12) Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.

(13) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio, perché la misura è conforme al principio dell'investitore in un'economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. Inoltre, i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se è rispettato il massimale pertinente.

(14) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari al limite onde evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.

(15) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ([1]).

(16) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. In base all'esperienza della Commissione, si può ritenere che, nel caso di prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 1 000 000 EUR su un periodo di cinque anni o a 500 000 EUR su un periodo di dieci anni, il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(17) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, eccetto se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio ([2]) non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis».

(18) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate ([3]). Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell'80 %, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non devono applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Laddove le garanzie non eccedano l'80 % del prestito sotteso, con importo garantito di 1 500 000 EUR e durata di cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso, l'importo garantito ammonta a 750 000 EUR e la durata della garanzia è di dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo

([1]) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

([2]) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

([3]) Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(19) Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.

(20) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma d'investimento in equity o quasi-equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(21) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere aiuti «de minimis», gli Stati membri devono informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento. Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che questi non superino il massimale.

(22) Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.

(23) Alla luce dell'esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio [1];

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

[1] Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

3. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500 000 EUR (o 250 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis».

5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis».

6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750 000 EUR (o 375 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure

d) prima dell'attuazione dell'aiuto,

   i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e

   ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

Articolo 5

Cumulo

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione ([1]) a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 6

Controllo

1. Qualora si intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se è stato raggiunto il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1º gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

([1]) Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2014.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ([1]),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ([2]),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di queste categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.

(2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis ([3]) e successivamente nei regolamenti della Commissione (CE) n. 69/2001 ([4]) e (CE) n. 1998/2006 ([5]), la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. In considerazione delle norme specifiche applicabili nel settore agricolo e del rischio che anche per importi limitati di aiuto possano ricorrere le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, il settore agricolo o parti di esso sono stati esclusi dal campo di applicazione dei suddetti regolamenti. La Commissione ha già adottato una serie di regolamenti che prevedono norme sugli aiuti «de minimis» concessi nel settore agricolo, il più recente dei quali è il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione ([6]). Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1535/2007, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3) Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1535/2007, è opportuno che il massimale dell'aiuto concesso a un'impresa unica nell'arco di un triennio sia innalzato a 15 000 EUR e il limite nazionale sia portato all'1 % della produzione annua. Tali nuovi massimali continuano a garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento ([7]). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica ([8]). Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento

([1]) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
([2]) GU C 227 del 6.8.2013, pag. 3.
([3]) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).
([4]) Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).
([5]) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).
([6]) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).
([7]) Causa C-222/04, *Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri* (Racc. 2006, pag. I-289).
([8]) Causa C-382/99, *Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee* (Racc. 2002, pag. I-5163).

preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica. Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione [1] e all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione [2], la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo di imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro, eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico, non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente. Analogamente, tali criteri devono garantire che i singoli membri di una persona giuridica o di un gruppo di persone fisiche o giuridiche non siano considerati, per quest'unica ragione, come imprese collegate se il diritto nazionale prevede che tali singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, e se tali singoli membri hanno contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o dei gruppi interessati.

(5) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli sono incluse nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 [3].

(6) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione [4]. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

(7) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanzino la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

(8) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», occorre tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

(9) Se un'impresa opera sia nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che in altri settori o attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi altri settori o attività devono applicarsi le disposizioni di tale regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità del medesimo regolamento.

(10) Se un'impresa opera sia nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore devono applicarsi le disposizioni dal regolamento (UE) n. 875/2007 della Commissione [5], a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità del medesimo regolamento.

(11) Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.

[1] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

[2] Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

[3] Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

[4] Causa C-456/00, *Francia/Commissione* (Racc. 2002, pag. I-11949).

[5] Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).

(12) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato per motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio, perché la misura è conforme al principio dell'investitore in un'economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. In particolare, i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se il massimale pertinente o limite nazionale è rispettato.

(13) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il relativo massimale non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari al limite, onde evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.

(14) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione [1].

(15) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. In base all'esperienza della Commissione, si può ritenere che, nel caso di prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 75 000 EUR su un periodo di cinque anni o a 37 500 EUR su un periodo di dieci anni, il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(16) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, eccetto se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio [2] non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis».

(17) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate [3]. Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell'80 %, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e

[1] Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

[2] Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

[3] Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

tengano conto sia del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non devono applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Laddove le garanzie non eccedano l'80 % del prestito sotteso, con importo garantito di 112 500 EUR e durata di cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso, l'importo garantito ammonta a 56 250 EUR e la durata della garanzia è di dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(18) Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.

(19) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma di investimento in equity o quasi-equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento.

(20) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere aiuti «de minimis», gli Stati membri devono informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento. Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale ammissibile e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che il nuovo aiuto concesso non superi il massimale ammissibile.

(21) Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» o del limite nazionale nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.

(22) Alla luce dell'esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.

3. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 875/2007, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ([1]).

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 15 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5. Il massimale di cui al paragrafo 2 e il limite nazionale di cui al paragrafo 3 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2 e del limite nazionale di cui al paragrafo 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

([1]) Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2 o del limite nazionale di cui al paragrafo 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale o il limite nazionale, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 75 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 37 500 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo nel caso in cui l'importo totale dell'apporto pubblico non superi il massimale «de minimis».

5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis».

6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 112 500 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito di 56 250 EUR e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure

d) prima dell'attuazione dell'aiuto,

i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e

ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il relativo massimale.

Articolo 5

Cumulo

1. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n 1407/2013.

2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» a favore di attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (CE) n. 875/2007.

3. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 6

Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali di importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è stato raggiunto e se non è stato superato il limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e al limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1º gennaio 2005 e il 30 giugno 2008, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1º gennaio 2008 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2014.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese del settore della produzione agricola di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro

(in EUR)

Stato membro	Importo massimo degli aiuti «de minimis»
Belgio	76 070 000
Bulgaria	43 490 000
Repubblica ceca	48 340 000
Danimarca	105 750 000
Germania	522 890 000
Estonia	8 110 000
Irlanda	66 280 000
Grecia	109 260 000
Spagna	413 750 000
Francia	722 240 000
Croazia	28 610 000
Italia	475 080 000
Cipro	7 060 000
Lettonia	10 780 000
Lituania	25 860 000
Lussemburgo	3 520 000
Ungheria	77 600 000
Malta	1 290 000
Paesi Bassi	254 330 000
Austria	71 540 000
Polonia	225 700 000
Portogallo	62 980 000
Romania	180 480 000
Slovenia	12 320 000
Slovacchia	22 950 000
Finlandia	46 330 000
Svezia	57 890 000
Regno Unito	270 170 000

REGOLAMENTO (UE) N. 1409/2013 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 novembre 2013

relativo alle statistiche sui pagamenti

(BCE/2013/43)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea [1] e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini dell'adempimento dei propri compiti, la Banca centrale europea (BCE) necessita di statistiche sui pagamenti specifiche per ogni paese e su base comparativa. L'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che possono essere raccolte informazioni nell'area delle statistiche sui pagamenti e sui sistemi di pagamento. Tali dati sono essenziali per identificare e monitorare gli sviluppi del mercato dei pagamenti all'interno degli Stati membri e per supportare la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

(2) L'articolo 5.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo Statuto del SEBC») stabilisce che, al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali («SEBC»), la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), raccoglie le necessarie informazioni statistiche presso le competenti autorità nazionali o direttamente presso gli operatori economici. L'articolo 5.2 dello Statuto del SEBC stabilisce che le BCN svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.

(3) L'Eurosistema raccoglie informazioni sui pagamenti in conformità all'Indirizzo BCE/2007/9 [2]. A beneficio del miglioramento della qualità e dell'affidabilità delle statistiche sui pagamenti e a garanzia di una completa copertura degli operatori soggetti ad obblighi di segnalazione, le informazioni pertinenti dovrebbero essere raccolte direttamente presso gli operatori segnalanti.

(4) La metodologia attraverso la quale le informazioni sui pagamenti sono raccolte dovrebbe tenere in considerazione gli sviluppi nel quadro giuridico dei pagamenti nell'ambito dell'Unione europea, in particolare la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3], la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [4], e l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [5].

(5) Può essere opportuno, per le BCN, raccogliere le informazioni statistiche necessarie ad adempiere agli obblighi statistici previsti dalla BCE, presso gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione, nell'ambito di un quadro di segnalazioni statistiche più ampio, predisposto dalle BCN sotto la propria responsabilità, in conformità al diritto dell'Unione, al diritto nazionale o a una prassi consolidata, che sia funzionale anche ad altre finalità statistiche, purché l'adempimento degli obblighi statistici previsti dalla BCE non ne risulti pregiudicato. Ciò potrebbe, inoltre, ridurre l'onere di segnalazione. In questi casi, per incrementare la trasparenza, è opportuno informare gli operatori segnalanti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altre finalità statistiche. In casi particolari, la BCE può basarsi sulle informazioni statistiche raccolte a tali diversi fini per adempiere ai propri obblighi.

(6) Sebbene i regolamenti adottati dalla BCE ai sensi all'articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscano alcun diritto e non impongano alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all'area dell'euro»), l'articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito di seguito «Stati membri dell'area dell'euro»), sia a quelli non appartenenti all'area dell'euro. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 fa riferimento al fatto che l'articolo 5 dello Statuto del SEBC, unitamente all'articolo 4, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro reputano idonee al fine di provvedere alla raccolta delle

[1] GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

[2] Indirizzo BCE/2007/9 del 1º agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1).

[3] Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

[4] Direttiva 2009/110/CE de Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

[5] Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag 11).

informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e ad approntare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri dell'area dell'euro. Di conseguenza, le norme del presente regolamento possono essere estese alle BCN degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, nel quadro di una cooperazione di tali BCN con l'Eurosistema, sulla base di una raccomandazione della BCE.

(7) Dovrebbero applicarsi le norme per la protezione e l'utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio.

(8) È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati del presente regolamento, a condizione che tali modifiche non siano tali da variare l'assetto concettuale sottostante, né da incidere sull'onere di segnalazione. Nell'applicazione di tale procedura si terrà conto del parere del Comitato per le statistiche (CST) del SEBC. Le BCN e gli altri Comitati del SEBC possono proporre tali modifiche tecniche agli allegati attraverso il CST,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

a) per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98, mentre «residente» ha il medesimo significato indicato nella predetta disposizione;

b) i termini «servizi di pagamento», «prestatore di servizi di pagamento», «istituto di pagamento» e «sistema di pagamento» hanno il medesimo significato di cui all'articolo 4 della direttiva 2007/64/CE;

c) i termini «emittente di moneta elettronica» e «istituto di moneta elettronica» hanno il medesimo significato di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/110/CE;

d) per «gestore di un sistema di pagamento» si intende un'entità giuridica che è giuridicamente responsabile della gestione di un sistema di pagamento.

Articolo 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono i prestatori di servizi di pagamento (inclusi gli emittenti di moneta elettronica) e/o i gestori di un sistema di pagamento.

2. Gli operatori segnalanti sono soggetti a obblighi di segnalazione statistica integrali.

Articolo 3

Obblighi di segnalazione statistica

1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione segnalano alla BCN dello Stato membro in cui sono residenti le informazioni statistiche di cui all'allegato III, tenendo conto dei chiarimenti e delle definizioni contenute negli allegati I e II.

2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, in conformità al contesto nazionale. Le BCN devono assicurare che tali disposizioni in materia di segnalazione forniscano le informazioni statistiche richieste ai sensi del presente regolamento e consentano un accurato controllo del rispetto dei requisiti minimi per la trasmissione, l'accuratezza, la conformità concettuale e la revisione di cui all'allegato IV.

Articolo 4

Deroghe

1. Le BCN possono concedere agli operatori segnalanti deroghe relative a una parte o alla totalità degli obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento:

a) nel caso degli istituti di pagamento, se essi soddisfano le condizioni previste all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2007/64/CE;

b) nel caso degli istituti di moneta elettronica, se essi soddisfano le condizioni previste all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/110/CE;

c) nel caso di altri prestatori di servizi di pagamento non menzionati alle lettere a) e b), se essi soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/110/CE o quelle di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2007/64/CE.

2. Le BCN possono concedere deroghe agli operatori segnalanti ai sensi del paragrafo 1, solo se tali operatori non contribuiscono, a livello nazionale, ad una copertura statisticamente significativa delle operazioni di pagamento per ciascun tipo di servizio di pagamento.

3. Le BCN possono concedere deroghe agli operatori segnalanti in riferimento alla segnalazione di operazioni con istituzioni diverse dalle IFM quando: a) il valore complessivo dei servizi specificato nella tabella 4 dell'allegato III cui contribuiscono gli operatori segnalanti che beneficiano di tale deroga non eccede il 5 % del livello nazionale per ciascuno di tali servizi; e b) l'onere di segnalazione sarebbe altrimenti sproporzionato in rapporto alla dimensione degli operatori segnalanti in questione.

4. Se una BCN concede una deroga ai sensi del paragrafo 1 o 3, essa ne informa la BCE contestualmente alla segnalazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

5. La BCE pubblica una lista di enti a cui sono accordate delle deroghe dalle BCN.

Articolo 5

Elenco dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di un sistema di pagamento per finalità statistiche

1. Il Comitato esecutivo istituisce e mantiene un elenco dei prestatori di servizi di pagamento, inclusi gli emittenti di moneta elettronica, e dei gestori di un sistema di pagamento sottoposti al presente regolamento. L'elenco si basa sugli elenchi esistenti dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di un sistema di pagamento soggetti a vigilanza istituiti dalle autorità nazionali, ove tali elenchi siano disponibili.

2. Le BCN e la BCE assicurano che l'elenco di cui al paragrafo 1 e i relativi aggiornamenti siano accessibili agli operatori segnalanti interessati secondo modalità appropriate, compresi mezzi elettronici, Internet o, su richiesta degli operatori segnalanti, supporti cartacei.

3. L'elenco di cui al paragrafo 1 ha unicamente scopo informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione elettronica disponibile dell'elenco di cui al paragrafo 1 non sia corretta, la BCE si astiene dall'imporre sanzioni ai soggetti che non abbiano correttamente ottemperato agli obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull'elenco errato.

Articolo 6

Tempestività

1. Le informazioni statistiche, come specificate nell'allegato III, sono trasmesse dalle BCN alla BCE annualmente, entro la chiusura dell'ultima giornata lavorativa del mese di maggio successivo alla fine dell'anno a cui si riferiscono.

2. Le BCN decidono entro quale termine e secondo quale periodicità esse ricevono i dati da parte degli operatori segnalanti al fine di adempiere alle scadenze per la segnalazione alla BCE e ne informano gli operatori segnalanti.

Articolo 7

Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano il diritto di verificare o raccogliere in modo coattivo le informazioni che gli operatori segnalanti sono tenuti a fornire in conformità al presente regolamento, salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un operatore segnalante non soddisfa i requisiti minimi per la trasmissione, l'accuratezza, la conformità concettuale e la revisione di cui all'allegato IV.

Articolo 8

Prima segnalazione

In deroga al disposto di cui all'articolo 6, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento ha luogo nel giugno 2015 e concerne le informazioni statistiche riferite alla seconda metà del 2014 (ossia da luglio 2014).

Articolo 9

Procedura di modifica semplificata

Tenuto conto del parere del CST, il Comitato esecutivo ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente regolamento, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne l'impianto concettuale sottostante né da incidere sull'onere di segnalazione. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di tali modifiche senza indugio.

Articolo 10

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 novembre 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

ALLEGATO I

STRUTTURA GENERALE DELLE STATISTICHE SUI PAGAMENTI

PARTE I QUADRO GENERALE

Parte 1.1 Quadro generale delle tabelle

1. Le statistiche sui pagamenti sono compilate dalla Banca centrale europea (BCE) attraverso specifiche raccolte di dati armonizzati gestite a livello nazionale da ciascuna banca centrale nazionale (BCN). La compilazione dei dati è organizzata in sette tabelle, di seguito descritte, contenenti dati nazionali relativi a ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro (di seguito «Stato membro dell'area dell'euro»), successivamente aggregati in tabelle comparative comprendenti tutti gli Stati membri dell'area dell'euro.

Tabella	Descrizione dei contenuti principali
Tabella 1: Istituti che offrono servizi di pagamento a istituzioni diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM)	Disaggregazioni che evidenzino il numero di depositi a vista, il numero di conti di pagamento, il numero di conti di moneta elettronica e il valore delle consistenze su strumenti di memorizzazione di moneta elettronica emessi, per enti creditizi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) ed emittenti di moneta elettronica
Tabella 2: Funzioni delle carte di pagamento	Numero delle carte emesse da PSP residenti nel paese. I dati relativi alle carte sono segnalati con una disaggregazione per funzioni della carta
Tabella 3: Dispositivi di accettazione delle carte di pagamento	Numero dei terminali forniti dai PSP residenti nel paese. Dati sui terminali che distinguono tra distributori automatici di contante (ATM), punto vendita (POS) e terminali per carte con funzione di moneta elettronica
Tabella 4: Operazioni di pagamento che coinvolgono istituzioni diverse dalle IFM	Numero e valore delle operazioni di pagamento inviate e ricevute da istituzioni diverse dalle IFM attraverso PSP residenti nel paese. Le operazioni sono segnalate per servizio di pagamento con una disaggregazione geografica
Tabella 5: Operazioni di pagamento per tipo di terminale che coinvolgono istituzioni diverse dalle IFM	Numero e valore delle operazioni di pagamento inviate da istituzioni diverse dalle IFM attraverso PSP. Le operazioni sono segnalate per tipo di terminale con una disaggregazione geografica
Tabella 6: Partecipazione a sistemi di pagamento selezionati	Numero di partecipanti a ciascun sistema di pagamento situato nel paese, distinguendo i partecipanti diretti e indiretti e con una disaggregazione per tipo di ente all'interno dei partecipanti diretti
Tabella 7: Pagamenti elaborati da sistemi di pagamento selezionati	Numero e valore delle operazioni di pagamento elaborate da ciascun sistema di pagamento situato nel paese, per servizio di pagamento e con una disaggregazione geografica

Parte 1.2 Tipo di informazioni

1. I dati, come indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 6 si riferiscono al fine periodo, cioè alle posizioni all'ultima giornata lavorativa dell'anno di riferimento. Gli indicatori del valore delle consistenze sugli strumenti di memorizzazione di moneta elettronica emessa sono segnalati in euro e si riferiscono a strumenti di memorizzazione utilizzati per il pagamento denominati in tutte le valute.

2. I dati di flusso, come indicati nelle tabelle 4, 5 e 7, si riferiscono alle operazioni di pagamento effettuate durante il periodo, cioè al totale per l'anno di riferimento. Gli indicatori del valore delle operazioni sono segnalati in euro e si riferiscono alle operazioni di pagamento denominate in tutte le valute.

Parte 1.3 Consolidamento all'interno del medesimo territorio nazionale

1. Per ogni Stato membro dell'area dell'euro, i soggetti segnalanti sono i PSP e/o i gestori di un sistema di pagamento.

2. I PSP sono enti costituiti e aventi sede legale in tale ambito territoriale, comprese le controllate da società madre situate al di fuori di tale territorio e le succursali di enti la cui sede principale è situata al di fuori del territorio.

   a) Le controllate sono soggetti dotati di personalità giuridica autonoma, di cui un altro soggetto detiene una partecipazione totale o di maggioranza.

   b) Le succursali sono soggetti privi di autonoma personalità giuridica, interamente posseduti dalla società madre.

3. Ai fini del consolidamento per finalità statistiche dei PSP all'interno dei confini nazionali, si applicano i seguenti principi:

   a) nel caso in cui una società madre e le sue controllate siano PSP situati nello stesso territorio nazionale, alla controllante è permesso consolidare, nelle sue segnalazioni statistiche, le attività di tali controllate. Ciò è possibile solo se la società madre e le sue controllate rientrano nella stessa tipologia di PSP;

   b) se un ente ha succursali situate all'interno del territorio di altri Stati membri dell'area dell'euro, la sede legale o principale situata in un dato Stato membro dell'area dell'euro considera tali succursali come residenti negli altri Stati membri dell'area dell'euro. Per contro, una succursale situata all'interno del territorio di un dato Stato membro dell'area dell'euro considera la sede legale o principale altre succursali del medesimo ente situate nel territorio di altri Stati membri dell'area dell'euro come residenti negli altri Stati membri dell'area dell'euro;

   c) se un ente ha succursali situate al di fuori del territorio degli Stati membri dell'area dell'euro, la sede legale o principale situata in un dato Stato membro dell'area dell'euro considera tali succursali come residenti nel resto del mondo. Per contro, una succursale situata all'interno del territorio di un dato Stato membro dell'area dell'euro considera la sede legale o principale o altre succursali del medesimo ente situate al di fuori del territorio degli Stati membri dell'area dell'euro come residenti nel resto del mondo.

4. A fini statistici, non è consentito il consolidamento di PSP al di fuori dei confini nazionali.

5. Se un gestore di un sistema di pagamento è responsabile di diversi sistemi di pagamento situati nel medesimo territorio nazionale, le statistiche per ogni sistema di pagamento sono segnalate separatamente.

6. Gli enti situati in centri finanziari off-shore sono trattati, a fini statistici, come residenti nei territori in cui tali centri sono situati.

PARTE 2 CARATTERISTICHE SPECIFICHE NELLE TABELLE DA 2 A 7

Parte 2.1 Funzioni delle carte di pagamento (tabella 2)

1. Se una «carta con funzione di pagamento (eccetto le carte con la sola funzione di moneta elettronica)» offre diverse funzioni, essa è conteggiata in ogni sottocategoria applicabile. Quindi, il numero totale di carte con funzione di pagamento potrebbe essere inferiore alla somma delle sottocategorie. Al fine di evitare duplicazioni, le sottocategorie non devono essere sommate tra di loro.

2. Una «carta con funzione di moneta elettronica» può essere sia una «carta su cui si può memorizzare direttamente moneta elettronica» o una «carta che dà accesso a moneta elettronica memorizzata su conti di moneta elettronica». Quindi, il numero totale di carte con funzione di moneta elettronica è pari alla somma delle due sottocategorie.

3. Il numero totale delle carte emesse da PSP residenti è segnalato separatamente nel «numero totale di carte» (indipendentemente dal numero delle funzioni della carta). Questo indicatore non corrisponde, necessariamente, alla somma delle «carte con funzione di contante», «carte con funzione di pagamento» e «carte con funzione di moneta elettronica», in quanto queste categorie potrebbero non escludersi a vicenda.

4. L'indicatore «carta con funzione combinata di addebito, contante e moneta elettronica» si riferisce a una carta emessa da un PSP che ha una funzione combinata di contante, addebito e moneta elettronica. Inoltre, essa è segnalata in ciascuna delle sottocategorie:

   a) «carte con funzione di contante»;

   b) «carte con funzione di addebito»;

   c) «carte con funzione di moneta elettronica».

5. Se una carta con una funzione combinata offre funzioni aggiuntive, essa è segnalata anche nelle sottocategorie pertinenti.

6. Le carte sono conteggiate dal lato dell'emittente della carta, indipendentemente dalla residenza del titolare della carta o dall'ubicazione del conto al quale la carta è collegata.

7. Ogni paese segnala il numero di carte che sono state emesse dai PSP residenti nel paese, indipendentemente dal fatto che la carta sia o meno multimarchio.

8. Le carte in circolazione sono incluse indipendentemente dal momento in cui sono state emesse e a prescindere dal fatto che siano state o meno utilizzate.

9. Le carte emesse da sistemi di carte, cioè sistemi di tre o quattro parti, sono incluse.

10. Le carte scadute o ritirate non sono incluse.

11. Le carte emesse da commercianti, cioè carte privative, non sono incluse, salvo che siano state emesse in cooperazione con un PSP, cioè carte multimarchio.

Parte 2.2 Dispositivi di accettazione delle carte di pagamento (tabella 3)

1. Sono segnalati tutti i terminali forniti da PSP residenti, compresi tutti i terminali situati nel paese segnalante e quelli situati al di fuori del paese segnalante.

2. Il soggetto che fornisce i terminali è l'*acquirer*, indipendentemente dalla proprietà dei terminali. Quindi, solo i terminali forniti dall'*acquirer* sono conteggiati.

3. I terminali forniti da succursali e/o controllate del PSP situate all'estero non sono segnalate dalla società madre PSP, ma dalle stesse succursali e/o controllate.

4. Ogni terminale è conteggiato individualmente, anche se esistono diversi terminali dello stesso tipo nei locali del commerciante.

5. Se un ATM offre più di una funzione, esso è conteggiato in ogni sottocategoria applicabile. Quindi, il numero totale di ATM può essere inferiore alla somma delle sottocategorie. Al fine di evitare duplicazioni, le sottocategorie non devono essere sommate tra di loro.

6. I terminali POS sono suddivisi in due sottocategorie: «terminali EFTPOS» e «terminali per carte con funzione di moneta elettronica». Queste sottocategorie non devono essere sommate tra di loro, in quanto si tratta di «di cui» che non corrispondono al totale.

7. Se un terminale per carte con funzione di moneta elettronica offre più di una funzione, esso è conteggiato in ogni sottocategoria applicabile. Quindi, il numero totale di terminali per carte con funzione di moneta elettronica può essere inferiore alla somma delle sottocategorie. Al fine di evitare duplicazioni, le sottocategorie non devono essere sommate tra di loro.

Parte 2.3 Operazioni di pagamento che coinvolgono istituzioni diverse dalle IFM (tabella 4)

1. Le operazioni di pagamento disposte da un'istituzione diversa da un'IFM verso qualsiasi controparte o da un PSP se la controparte è un'istituzione diversa da un'IFM Questo include:

   a) operazioni di pagamento che hanno luogo tra due conti detenuti presso PSP differenti e che sono eseguite mediante il ricorso ad un intermediario, cioè quando i pagamenti sono inviati a un altro PSP o a un sistema di pagamento; e

   b) operazioni di pagamento che hanno luogo tra due conti detenuti presso lo stesso PSP, cioè operazioni «*on-us*», con il regolamento dell'operazione sui conti dello PSP stesso o tramite un intermediario, cioè un altro PSP o un sistema di pagamento.

2. Le operazioni di pagamento disposte da un PSP residente ed eseguite con uno specifico ordine di operazione, cioè mediante l'uso di uno strumento di pagamento, sono segnalate come «operazioni per tipo di servizio di pagamento»

3. I trasferimenti di fondi tra conti intestati allo stesso soggetto, nonché fra differenti tipi di conto sono inclusi in base al servizio di pagamento utilizzato. I trasferimenti tra diversi tipi di conto includono, ad esempio, i trasferimenti da un deposito trasferibile ad un conto su cui giace un deposito non trasferibile.

4. In relazione a un blocco di operazioni di pagamento è conteggiata ogni operazione individuale.

5. Sono incluse le operazioni di pagamento denominate in valuta estera. I dati sono convertiti in euro utilizzando il tasso di cambio di riferimento della BCE o i tassi di cambio applicati per queste operazioni.

6. Non sono incluse le operazioni di pagamento disposte da un PSP residente ed eseguite senza un ordine di operazione specifico, cioè senza l'utilizzo di un servizio di pagamento, mediante un semplice scritturazione contabile sul conto di un'istituzione diversa dalle IFM. Se non possono essere distinte, tali operazioni sono incluse come «operazioni per tipo di servizio di pagamento».

Totale delle operazioni di pagamento

7. L'indicatore «totale delle operazioni di pagamento che coinvolgono istituzioni diverse dalle IFM» è pari alla somma delle sei sottocategorie che si escludono a vicenda: «bonifici», «addebiti diretti», «pagamenti con carte emesse da PSP residenti (eccetto le carte con la sola funzione di moneta elettronica», «operazioni di pagamento con moneta elettronica», «assegni» e «altri servizi di pagamento».

Bonifici

8. Ogni operazione è assegnata ad una sola sottocategoria, cioè «disposte tramite formulario» o «disposte elettronicamente». Poiché le sottocategorie si escludono a vicenda, il numero totale dei bonifici è pari alla somma delle sottocategorie. Lo stesso principio si applica al valore totale dei bonifici.

9. I bonifici segnalati fra «disposti elettronicamente» sono successivamente suddivisi in «disposti in serie/blocco» e «disposti singolarmente». Poiché le sottocategorie si escludono a vicenda, il numero totale dei bonifici disposti elettronicamente è pari alla somma delle sottocategorie. Lo stesso principio si applica al valore totale dei bonifici disposti elettronicamente.

10. Include i bonifici eseguiti tramite ATM con funzione di bonifico.

11. Anche le operazioni che implicano l'uso di contante a uno o entrambi i capi dell'operazione di pagamento e utilizzando un servizio di bonifico, sono incluse nei bonifici.

12. Sono inclusi anche i bonifici utilizzati per regolare i saldi residui delle operazioni mediante carte con funzione di credito o addebito posticipato.

13. I bonifici includono tutti i bonifici dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), nonché le operazioni non SEPA. Le operazioni non SEPA sono segnalate anche nella sottocategoria «non SEPA»

14. Le sottocategorie «disposti in serie/blocco» e «disposti singolarmente» includono tutte le operazioni SEPA e non SEPA.

15. «Operazioni nazionali inviate», «operazioni transfrontaliere inviate» a «operazioni transnazionali ricevute» includono sia operazioni SEPA, sia operazioni non SEPA.

16. I pagamenti in contante verso un conto tramite l'utilizzo di un formulario bancario non sono inclusi nei bonifici.

Addebiti diretti

17. Sono inclusi sia gli addebiti diretti una tantum, sia quelli periodici. Nel caso di addebiti diretti periodici, ogni singolo pagamento è calcolato come un'operazione.

18. Sono inclusi gli addebiti diretti utilizzati per regolare i saldi residui risultanti da operazioni mediante carte con funzione di credito o di addebito posticipato, in quanto si tratta di pagamenti distinti, dal titolare della carta all'emittente della carta.

19. Gli addebiti diretti sono ulteriormente suddivisi in «disposti in serie/blocco» e «disposti singolarmente». Poiché le sottocategorie si escludono a vicenda, il numero totale degli addebiti diretti è pari alla somma delle sottocategorie. Lo stesso principio si applica al valore totale degli addebiti diretti.

20. Gli addebiti diretti includono tutti gli addebiti diretti SEPA e le operazioni non SEPA. Le operazioni non SEPA sono segnalate anche nella sottocategoria «non SEPA».

21. Le sottocategorie «disposti in serie/blocco» e «disposti singolarmente» includono tutte le operazioni SEPA e non SEPA.

22. «Operazioni nazionali inviate», «operazioni transnazionali inviate» e «operazioni transnazionali ricevute» includono sia operazioni SEPA, sia operazioni non SEPA.

23. I pagamenti in contanti da un conto tramite l'utilizzo di un formulario bancario non sono inclusi negli addebiti diretti.

Pagamenti con carta

24. Le operazioni di pagamento mediante carte emesse da PSP residenti sono segnalate, a prescindere dalla ubicazione del marchio nel quadro del quale l'operazione è stata effettuata.

25. Le operazioni segnalate da un servizio di pagamento includono i dati sulle operazioni con carta presso punti vendita virtuali, ad esempio su internet o per telefono.

26. Le operazioni di pagamento sono effettuate mediante carte con funzione di addebito, credito o addebito posticipato presso un terminale o attraverso altri canali. È segnalata la seguente disaggregazione delle operazioni di pagamento con carta:

a) «pagamenti con carte con funzione di addebito»;

b) «pagamenti con carte con funzione di addebito posticipato»;

c) «pagamenti con carte con funzione di credito»;

d) «pagamenti con carte con funzione di addebito o addebito posticipato»;

e) «pagamenti con carte con funzione di credito o addebito posticipato».

27. Le sottocategorie «pagamenti con carte con funzione di addebito o addebito posticipato» e «pagamenti con carte con funzione di credito o addebito posticipato» sono riportati solo se la funzione specifica della carta non può essere identificata.

28. Ogni transazione è assegnata ad una sola sottocategoria. Poiché le sottocategorie si escludono a vicenda, il numero totale dei pagamenti con carta è pari alla somma delle sottocategorie. Lo stesso principio si applica al valore totale dei pagamenti con carta.

29. Le operazioni di pagamento con carta sono ulteriormente suddivise in «disposte presso un EFTPOS fisico» o «disposte a distanza». Poiché le sottocategorie si escludono a vicenda, il numero totale dei pagamenti con carta è pari alla somma delle sottocategorie. Lo stesso principio si applica al valore totale dei pagamenti con carta.

30. I pagamenti con carte emesse da PSP residenti che hanno unicamente funzione di moneta elettronica non sono inclusi.

Operazioni di pagamento con moneta elettronica

31. Ogni operazione è assegnata ad una sola sottocategoria, cioè «con carte su cui si può memorizzare direttamente moneta elettronica» o «tramite conti di moneta elettronica». Poiché le sottocategorie si escludono a vicenda, il numero totale delle operazioni di pagamento con moneta elettronica è pari alla somma delle sottocategorie. Lo stesso principio si applica al valore totale delle operazioni di pagamento con moneta elettronica.

32. Le operazioni segnalate come «tramite conti di moneta elettronica» sono ulteriormente suddivise al fine di fornire informazioni relativamente ai conti «ad accesso con carta»

Assegni

33. Sono inclusi i prelievi di contante mediante assegni.

34. Non sono inclusi i prelievi di contante mediante l'utilizzo di formulari bancari.

35. Non sono inclusi gli assegni emessi, ma non trasmessi per compensazione.

Operazioni transfrontaliere

36. Nel caso di operazioni inviate, per evitare duplicazioni, le operazioni transfrontaliere sono conteggiate nel paese in cui l'operazione ha origine.

37. Nel caso di operazioni ricevute, per evitare duplicazioni, le operazioni transfrontaliere sono conteggiate nel paese in cui l'operazione è ricevuta.

38. La differenza tra le «operazioni transfrontaliere inviate» e «operazioni transfrontaliere ricevute» mostra gli afflussi e i deflussi netti delle operazioni verso e da il paese segnalante.

Flusso di fondi

39. La direzione dei flussi di fondi dipende dal servizio di pagamento e dal canale di disposizione utilizzato:

a) nel caso di bonifici, pagamenti con moneta elettronica e operazioni analoghe, in cui il pagatore dispone l'operazione, il partecipante mittente è anche il mittente dei fondi e il partecipante destinatario è il beneficiario dei fondi;

b) nel caso di addebiti diretti, assegni, pagamenti con moneta elettronica e operazioni analoghe, in cui il beneficiario dispone l'operazione, il partecipante mittente è il beneficiario dei fondi e il partecipante destinatario è il mittente dei fondi;

c) nel caso di carte di pagamento, anche se l'operazione è disposta dal beneficiario, l'approccio adottato nel presente regolamento è identico a quello previsto nel caso in cui l'operazione è disposta dal pagatore.

Parte 2.4 Operazioni di pagamento per tipo di terminale che coinvolgono istituzioni diverse dalle IFM (tabella 5)

1. Tutti gli indicatori in questa tabella si riferiscono alle operazioni di pagamento con o senza l'uso di contante effettuate presso terminali fisici (non virtuali).

2. I PSP residenti forniscono informazioni relativamente a tutte le operazioni di pagamento presso terminali forniti (cioè acquisiti) dai PSP.

3. I PSP residenti forniscono informazioni in relazione a tutte le operazioni di pagamento, con carte emesse dai PSP, presso terminali forniti da PSP non residenti.

4. Le operazioni di pagamento presso terminali forniti da succursali o controllate all'estero del PSP non sono segnalate dalla società madre PSP.

5. Le operazioni per tipo di terminale sono suddivise in tre diverse categorie, basate sulla residenza del PSP. Le categorie di cui ai seguenti punti a) e b) sono conteggiate sul lato dell'*acquirer* e la categoria di cui al punto c) è conteggiata sul lato dell'emittente:

a) operazioni di pagamento presso terminali forniti da PSP residenti con carte emesse da PSP residenti;

b) operazioni di pagamento presso terminali forniti da PSP residenti con carte emesse da PSP non residenti;

c) operazioni di pagamento presso terminali forniti da PSP non residenti con carte emesse da PSP residenti;

6. Le sottocategorie all'interno delle categorie a), b) e c) menzionate al punto 5 non devono essere sommate tra di loro.

7. In questa tabella, la disaggregazione geografica è basata sull'ubicazione del terminale.

Parte 2.5 Partecipazione a sistemi di pagamento selezionati (tabella 6)

1. La presente tabella si riferisce al numero, al tipo e al settore istituzionale dei partecipanti a un sistema di pagamento (a prescindere dalla loro ubicazione).

2. L'indicatore «numero dei partecipanti» è pari alla somma delle due sottocategorie, che si escludono a vicenda, «partecipanti diretti» e «partecipanti indiretti».

3. L'indicatore «partecipanti diretti» è pari alla somma delle tre sottocategorie, che si escludono a vicenda, «enti creditizi», «autorità bancarie centrali» e «altri partecipanti diretti».

4. L'indicatore «altri partecipanti diretti» è pari alla somma delle quattro sottocategorie, che si escludono a vicenda, «amministrazione pubblica», «organismi di compensazione e regolamento», «altre istituzioni finanziarie» e «altri».

Parte 2.6 Pagamenti elaborati da sistemi di pagamento selezionati (tabella 7)

1. Questa tabella si riferisce alle operazioni di pagamento elaborate attraverso un sistema di pagamento.

2. Le operazioni di pagamento di un PSP per conto proprio sono segnalate negli indicatori pertinenti della presente tabella.

3. Nel caso di un sistema di pagamento le cui posizioni sono regolate da un altro sistema di pagamento, ad esempio un sistema di pagamento ancillare, si applicano i seguenti principi:

   a) il sistema di regolamento segnala il numero effettivo di operazioni di regolamento e l'effettivo ammontare regolato;

   b) quando le operazioni di pagamento sono compensate al di fuori del sistema di pagamento e solo le posizioni nette sono regolate attraverso il sistema di pagamento, sono conteggiate le sole operazioni di regolamento delle posizioni nette e queste sono assegnate al servizio di pagamento utilizzato per l'operazione di regolamento.

4. Ogni operazione di pagamento è conteggiata una sola volta sul lato dei partecipanti mittenti, ossia l'addebito sul conto del pagante e l'accredito sul conto del beneficiario non sono conteggiati separatamente. Si faccia riferimento alla sezione sul flusso di fondi di cui alla parte 2.3 sopra.

5. Per i bonifici multipli, cioè pagamenti in blocco, è conteggiata ogni voce del pagamento.

6. Nel caso di sistemi di compensazione, sono segnalati il numero e il valore lordi delle operazioni di pagamento e non il risultato a seguito della compensazione.

7. I sistemi di pagamento distinguono e segnalano le operazioni nazionali e transfrontaliere sulla base della residenza dei partecipanti mittenti e destinatari. La classificazione «operazioni nazionali» o «operazioni transfrontaliere» riflette l'ubicazione delle parti coinvolte.

8. Al fine di evitare duplicazioni, le operazioni transfrontaliere sono conteggiate nel paese in cui l'operazione ha origine.

9. L'indicatore «pagamenti con carta» include le operazioni tramite ATM se i dati non possono essere suddivisi, altrimenti le operazioni tramite ATM sono evidenziate nell'indicatore separato «operazioni tramite ATM».

10. L'indicatore «pagamenti con carta» include tutte le operazioni di pagamento elaborate nel sistema di pagamento, a prescindere dal luogo in cui la carta è stata emessa o utilizzata.

11. Sono escluse le operazioni di pagamento annullate. Sono incluse le operazioni che sono successivamente rifiutate.

ALLEGATO II

DEFINIZIONI DEI DATI

Termine	Definizione
Acquirer (*acquirer*)	Il termine è applicabile nei seguenti casi: a) il soggetto che detiene i conti di deposito per gli operatori che accettano la carta, cioè i commercianti, e al quale l'operatore accettante trasmette i dati relativi all'operazione. L'*acquirer* è responsabile della raccolta delle informazioni sull'operazione e del regolamento con gli operatori accettanti; b) nelle operazioni presso il punto vendita (POS), il soggetto al quale l'operatore accettante, solitamente un commerciante, trasmette le informazioni necessarie al fine di elaborare il pagamento con carta. L'*acquirer* è il soggetto che gestisce il conto del commerciante; c) nelle operazioni tramite distributore automatico di contante (ATM), il soggetto che rende disponibile le banconote al titolare della carta, direttamente o mediante fornitori terzi; d) il soggetto che fornisce i terminali, indipendentemente dalla proprietà dei terminali.
Acquisizione (*acquiring*)	Indica i servizi che consentono al beneficiario di accettare uno strumento di pagamento o un'operazione di pagamento, fornendo l'autenticazione, l'autorizzazione e i servizi di regolamento che determinano il trasferimento di fondi al beneficiario.
Addebiti diretti *di cui:* (*direct debits of which*) non SEPA	Addebiti diretti che non rispondono ai requisiti per gli addebiti diretti SEPA, come individuati dal regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [1]
Addebito diretto (*direct debit*)	Un servizio di pagamento per l'addebito su un conto di pagamento di un pagatore, potenzialmente su base regolare, in cui un'operazione è disposta dal beneficiario sulla base del consenso prestato dal pagatore nei confronti del beneficiario, del PSP del beneficiario o del PSP del pagatore.
Addebito diretto disposto in serie/blocco (*direct debit initiated in a file/batch*)	Un addebito diretto disposto elettronicamente che è parte di un blocco di addebiti diretti disposti congiuntamente dal pagatore. Nell'ambito della segnalazione del numero di operazioni, ogni addebito diretto contenuto in un blocco è conteggiato come un bonifico singolo.
Addebito diretto disposto singolarmente (*direct debit initiated on a single payment basis*)	Un addebito diretto disposto elettronicamente che è indipendente da altri addebiti diretti, cioè non è parte di un blocco di addebiti diretti disposti congiuntamente.
Agente (*agent*)	Il termine «agente» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4 della Direttiva 2007/64/CE.
Altre istituzioni finanziarie (*other financial institutions*)	Tutte le istituzioni finanziarie che partecipano in un sistema di pagamento che sono sottoposte alla vigilanza delle autorità competenti, ossia la banca centrale o l'autorità incaricata della vigilanza prudenziale, ma che non rientrano nella definizione di enti creditizi.
Altri emittenti di moneta elettronica (*other e-money issuer*)	Emittenti di moneta elettronica diversi da «istituti di moneta elettronica» e «enti creditizi». Si faccia riferimento alla definizione di «emittenti di moneta elettronica».
Altri partecipanti diretti (*other direct participants*)	Ogni partecipante diretto nel sistema di pagamento, ad eccezione degli enti creditizi e delle autorità bancarie centrali.
Altri servizi di pagamento (*other payment services*)	Comprende le attività collegate ai pagamenti non incluse in alcuno dei servizi di pagamento indicati nella direttiva 2007/64/CE.

Termine	Definizione
Amministrazione pubblica (*public administration*)	Unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziati da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese, come definite in riferimento al settore delle amministrazioni pubbliche.
Anticipi in contante presso terminali POS (*cash advance at POS terminals*)	Le operazioni in cui il titolare della carta riceve contante presso un terminale POS in combinazione con un'operazione di pagamento per merci o servizi. Se non è possibile distinguere i dati sugli anticipi in contante presso terminali POS, questi sono segnalati come «operazioni tramite POS».
Assegno (*cheque*)	Un ordine scritto di una parte, il traente, ad un'altra parte, il trattario, che generalmente è un ente creditizio, tramite il quale si richiede al trattario di pagare, a richiesta, una specifica somma di denaro al traente o ad un terzo soggetto specificato dal traente.
ATM con funzione di bonifico (*ATM with a credit transfer function*)	ATM che consentono agli utenti autorizzati di effettuare bonifici utilizzando una carta di pagamento.
ATM con funzione di prelievo contante (*ATM with a cash withdrawal function*)	Gli ATM che consentono agli utenti autorizzati di prelevare contante dai propri conti utilizzando una carta con funzione contante.
ATM (distributore automatico di contanti) (*ATM, automated teller machine*)	Dispositivo elettromeccanico che consente agli utenti autorizzati, generalmente attraverso l'uso di carte fisiche a lettura meccanica, di prelevare contanti dai propri conti e/o accedere ad altri servizi, come richieste di informazioni sul saldo, trasferimento di fondi o il deposito di denaro. Un dispositivo che consente esclusivamente richieste di informazioni sul saldo non si qualifica come ATM. Gli ATM possono essere gestiti on line, con una richiesta di autorizzazione in tempo reale, oppure off line.
Autorità bancaria centrale (*central bank*)	Società o quasi-società finanziaria la cui funzione principale consiste nell'emettere moneta, nel garantirne il valore all'interno e all'esterno del paese e nel detenere, in tutto o in parte, le riserve internazionali del paese.
Beneficiario (*payee*)	Il termine «beneficiario» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4 della Direttiva 2007/64/CE.
Bonifici (*credit transfer*)	Servizio di pagamento che permette al pagatore di impartire istruzioni all'ente detentore del proprio conto per trasferire fondi al beneficiario. È un ordine di pagamento o una sequenza di ordini di pagamento effettuati al fine di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario. Sia l'ordine di pagamento e i fondi in esso specificati sono trasferiti dal PSP del pagatore al PSP del beneficiario, eventualmente tramite altri diversi enti creditizi in qualità di intermediari e/o uno o più sistemi di pagamento e regolamento. Le operazioni che implicano l'utilizzo di contante all'inizio o alla fine dell'operazione di pagamento utilizzando un servizio di bonifico sono incluse nei bonifici. Anche i bonifici disposti presso un ATM con funzione di bonifico sono inclusi.
Bonifici di cui: (*credit transfers of which*) non SEPA	Bonifici che non rispondono ai requisiti per i bonifici nell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), come individuati dal regolamento (UE) n. 260/2012.

Termine	Definizione
Bonifici disposti elettronicamente (*credit transfers initiated electronically*)	Ogni bonifico che il pagatore dispone senza l'utilizzo di un formulario, cioè elettronicamente. Include le disposizioni tramite telefax o altri mezzi, come un servizio bancario telefonico automatizzato, se sono trasformate in pagamenti elettronici senza l'intervento di un operatore. Include gli ordini permanenti originariamente disposti tramite formulario, ma successivamente eseguiti elettronicamente. Include i bonifici eseguiti da un PSP sulla base di un servizio finanziario, se il servizio finanziario è iniziato elettronicamente, o se le modalità di disposizione del servizio non sono note e il PSP ha eseguito il trasferimento elettronicamente. Include i bonifici eseguiti presso un ATM con funzione di bonifico.
Bonifici disposti in serie/blocco (*credit transfers initiated in a file/batch*)	Un bonifico disposto elettronicamente che è parte di un blocco di bonifici disposti congiuntamente dal pagatore attraverso una linea dedicata. Nell'ambito della segnalazione del numero di operazioni, ogni bonifico contenuto in un blocco è conteggiato come un bonifico singolo.
Bonifici disposti singolarmente (*credit transfers initiated on a single payment basis*)	Un bonifico disposto elettronicamente che è disposto in modo autonomo, cioè che non è parte di un blocco di bonifici disposti congiuntamente.
Bonifici disposti tramite formulario (*credit transfers initiated in paper-based form*)	Bonifici che il pagatore dispone tramite formulario.
Caricamento e scaricamento di carte con funzione di moneta elettronica (*e-money card-loading and unloading*)	Operazioni che consentono il trasferimento di un valore elettronico da un emittente di moneta elettronica ad una carta con funzione di moneta elettronica e viceversa. Sono incluse sia le operazioni di caricamento, sia quelle di scaricamento.
Carta (*card*)	Un dispositivo che può essere utilizzato dal titolare per effettuare operazioni o per prelevare denaro. Le carte offrono al titolare, conformemente al contratto con l'emittente della carta, una o più delle seguenti funzioni: contante, addebito, addebito posticipato, credito e moneta elettronica. Le carte collegate ad un conto di moneta elettronica sono incluse nella categoria «carte con funzione di moneta elettronica», nonché in altre categorie, a seconda delle funzioni offerte dalla carta. Le carte sono conteggiate dal lato del partecipante mittente (cioè il lato dell'emittente della carta).
Carta con funzione combinata di addebito, contante e moneta elettronica (*card with a combined debit, cash and e-money function*)	Una carta emessa da un PSP, che ha funzione combinata di contante, addebito e moneta elettronica.
Carta con funzione di addebito (*card with a debit function*)	Una carta che permette ai titolari di addebitare i propri acquisti direttamente e immediatamente sui propri conti, detenuti o meno presso l'emittente della carta. Un carta con funzione di addebito può essere collegata ad un conto che offre possibilità di scoperto come una caratteristica aggiuntiva. Il numero delle carte con funzione di addebito si riferisce al numero totale delle carte in circolazione e non al numero dei conti ai quali le carte sono collegate. La caratteristica distintiva di una carta con funzione di addebito, rispetto a una carta con funzione di credito o di addebito posticipato è la pattuizione contrattuale relativa all'addebito diretto degli acquisti sui fondi del conto corrente del titolare.

Termine	Definizione
Carta con funzione di addebito o addebito posticipato (*card with a debit or delayed debit function*)	Una carta che ha funzione di addebito o di addebito posticipato. Questa categoria è segnalata solo se i dati non possono essere disaggregati in «carte con funzione di addebito» e «carte con funzione di addebito posticipato».
Carta con funzione di addebito posticipato (*card with a delayed debit function*)	Una carta che permette al titolare di addebitare i propri acquisti su un conto presso l'emittente della carta, fino ad un limite autorizzato. Il saldo in questo conto è poi regolato in pieno al termine di un periodo predefinito. Al titolare viene generalmente addebitata una commissione annuale. La caratteristica distintiva di una carta con funzione di addebito posticipato, rispetto a una carta con funzione di credito o di addebito, è la pattuizione contrattuale che garantisce una linea di credito, ma con l'obbligo di regolare il debito contratto al termine di un periodo predefinito. Questo tipo di carta è comunemente indicata come «carta ad addebito differito».
Carta con funzione di contante (*card with a cash function*)	Una carta che consente al titolare di prelevare contante da un ATM e/o di depositare contante presso un ATM.
Carta con funzione di credito (*card with a credit function*)	Una carta che consente ai titolari di effettuare acquisti e, in alcuni casi, anche di prelevare contante fino ad un tetto precedentemente concordato. Il credito concesso può essere saldato in pieno entro la fine di un determinato periodo o può essere saldato in parte, con la parte restante considerata come concessione di credito, sul quale sono di norma applicati interessi. La caratteristica distintiva di una carta con funzione di credito, rispetto ad una carta con funzione di addebito o di addebito posticipato, è la pattuizione contrattuale che garantisce al titolare una linea di credito che permette la concessione di credito.
Carta con funzione di credito o addebito posticipato (*card with a credit or delayed debit function*)	Una carta che ha funzione di credito o addebito posticipato. Questa categoria è segnalata solo se i dati non possono essere disaggregati in «carte con funzione di credito» e «carte con funzione di addebito posticipato».
Carta con funzione di moneta elettronica (*card with an e-money function*)	Una carta che consente operazioni con moneta elettronica. Sono incluse le carte su cui si può memorizzare direttamente moneta elettronica e le carte che danno accesso a moneta elettronica memorizzata su conti di moneta elettronica.
Carte con funzione di moneta elettronica che sono state caricate almeno una volta (*card with an e-money function which has been loaded at least once*)	Una carta con funzione di moneta elettronica che è stata caricata almeno una volta e può quindi considerarsi attivata. Il caricamento può essere interpretato come indicativo dell'intenzione di utilizzare la funzione di moneta elettronica.
Carta con funzione di pagamento (eccetto carte con la sola funzione di moneta elettronica) (*card with a payment function (except cards with an e-money function only*)	Una carta che possiede almeno una delle seguenti funzioni: funzione di addebito, funzione di addebito posticipato o funzione di credito. La carta può avere anche altre funzioni, come la funzione di moneta elettronica, ma le carte con la sola funzione di moneta elettronica non sono conteggiate in questa categoria.
Carte che danno accesso a moneta elettronica memorizzata su conti di moneta elettronica (*cards which give access to e-money stored on e-money accounts*)	Si faccia riferimento alla definizione di «conti di moneta elettronica»

Termine	Definizione
Carte su cui si può memorizzare direttamente moneta elettronica (*cards on which e-money can be stored directly*)	Moneta elettronica detenuta su una carta nella disponibilità del titolare della moneta elettronica. Si faccia riferimento anche alla definizione di «moneta elettronica».
Commerciante (*merchant*)	Un soggetto autorizzato a ricevere fondi in cambio della consegna di merci e/o servizi che ha concluso un accordo con un PSP concernente l'accettazione di tali fondi.
Contante (*cash*)	Le banconote e le monete nelle casse delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM). Non sono incluse le monete commemorative che non sono comunemente utilizzate per effettuare operazioni di pagamento.
Conti di moneta elettronica (*e-money accounts*)	Conti su cui è memorizzata moneta elettronica. Il saldo del conto può essere utilizzato dal titolare del conto per effettuare pagamenti e trasferire fondi fra conti. Sono escluse le carte su cui si può memorizzare direttamente moneta elettronica.
Conti di moneta elettronica ad accesso con carta (*e-money accounts accessed through a card*)	Si faccia riferimento alle definizioni di «conti di moneta elettronica» e «carta con funzione di moneta elettronica».
Conto di pagamento (*payment account*)	Il termine «conto di pagamento» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4 della Direttiva 2007/64/CE.
Depositi in contante presso ATM (eccetto operazioni con moneta elettronica) (*ATM cash deposit except e-money transactions*)	Depositi in contante eseguiti presso un ATM utilizzando una carta con funzione contante. Include tutte le operazioni in cui il contante è depositato presso un terminale, senza intervento manuale, e il pagatore è identificato con una carta di pagamento.
Depositi trasferibili (*transferable deposits*)	Depositi nella categoria «depositi a vista» che sono direttamente trasferibili, su richiesta, per effettuare pagamenti verso altri operatori economici tramite mezzi di pagamento comunemente utilizzati, senza ritardi significativi, restrizioni o penali.
Emittente della carta (*card issuer*)	Un'istituzione finanziaria che fornisce ai titolari carte di pagamento, autorizza operazioni presso terminali POS o ATM e garantisce il pagamento all'*acquirer* per le operazioni che sono conformi alle regole del relativo sistema. Nel caso di un sistema a tre parti, l'emittente della carta è il sistema stesso. Nel caso di un sistema a quattro parti, gli emittenti della carta possono essere i seguenti soggetti: a) un ente creditizio; b) un'impresa che è membro del sistema di una carta e ha un rapporto contrattuale con il titolare della carta che comporta la fornitura e l'utilizzo di una carta del medesimo sistema.
Emittente di moneta elettronica (*electronic money issuer*)	«Emittente di moneta elettronica» ha il medesimo significato di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/110 CE.
Ente creditizio (*credit institution*)	Il termine «ente creditizio» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [2].
Fondi (*funds*)	Banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica.
Indice di concentrazione (*concentration ratio*)	Indice di concentrazione in termini di volume: il rapporto fra il numero, cioè il volume, delle operazioni inviate dai cinque maggiori partecipanti ad un sistema di pagamento e il numero totale, cioè il volume, delle operazioni inviate attraverso il sistema di pagamento. Indice di concentrazione in termini di valore: il rapporto fra il valore delle operazioni inviate dai cinque maggiori partecipanti ad un sistema di pagamento e il valore totale delle operazioni inviate attraverso il sistema di pagamento.

Termine	Definizione
Istituti che offrono servizi di pagamento a istituzioni diverse dalle IFM (*institutions offering payment services* to non-MFIs)	Comprendono tutti i PSP, per quali specifici indicatori relativi ad enti creditizi, istituti di pagamento ed emittenti di moneta elettronica devono essere segnalati nella tabella 1..
Istituto di moneta elettronica (electronic money institution)	«Istituto di moneta elettronica» ha il medesimo significato di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/110 CE.
Istituto di pagamento (*payment institution*)	Il termine «istituto di pagamento» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4 della Direttiva 2007/64/CE.
Istituzione diversa da un'IFM (*non-MFI*)	Qualsiasi persona fisica o giuridica che non appartiene al settore delle IFM. Ai fini delle statistiche sui pagamenti, tutti i PSP sono esclusi dal settore delle «istituzioni diverse dalle IFM».
Istituzioni finanziarie monetarie (IFM) (*monetary financial institutions, MFIs*)	Le IFM comprendono tutte le unità istituzionali incluse nel sottosettore *Autorità bancarie centrali* (S.121), *istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali* (S.122) e *fondi comuni monetari (FCM)* (S.123), come definiti nel rivisto Sistema europeo dei conti (SEC) di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ([3]).
Marchio (*brand*)	Uno specifico prodotto di pagamento, in particolare una carta, provvisto di licenza da parte del proprietario ai fini del suo utilizzo all'interno di un dato territorio.
Moneta elettronica (*electronic money*)	Valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento, così come definite all'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica.
Numero di depositi a vista (*number of overnight deposits*)	Numero di conti sui quali giacciono depositi convertibili in valuta e/o trasferibili su richiesta tramite assegno, ordine di pagamento, registrazione di addebito o altri mezzi analoghi, senza ritardi significativi, restrizioni o penali.
Numero di depositi a vista *di cui*: (*number of overnight deposits of which*) numero di depositi a vista collegati a internet/PC (*number of internet/PC linked overnight deposits*)	Numero di conti di deposito a vista detenuti da istituzioni diverse dalle IFM cui il titolare del conto può accedere e su cui può operare elettronicamente, attraverso internet o applicazioni per PC tramite software e linee di telecomunicazioni dedicati.
Numero di depositi a vista trasferibili (*number of transferable overnight deposits*)	Numero di conti di deposito a vista su cui giacciono depositi direttamente trasferibili, su richiesta, per effettuare pagamenti verso altri operatori economici tramite mezzi di pagamento comunemente utilizzati, senza ritardi significativi, restrizioni o penali.
Numero di depositi a vista trasferibili *di cui*: (*number of transferable overnight deposits of which*) numero di depositi a vista collegati a internet/PC (*number of internet/PC linked overnight transferable deposits*)	Numero di conti di deposito a vista trasferibili detenuti da istituzioni diverse dalle IFM cui il titolare del conto può accedere e su cui può operare elettronicamente, attraverso internet o applicazioni per PC tramite software e linee di telecomunicazioni dedicati.
Numero totale delle carte (indipendentemente dal numero delle funzioni della carta) (*total number of cards irrespective of the number of functions on the card*)	Il numero totale delle carte in circolazione. Esse possono possedere una o più delle seguenti funzioni: contante, addebito, credito, addebito posticipato o moneta elettronica.

Termine	Definizione
Operazione di pagamento (*payment transaction*)	Il termine «operazione di pagamento» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4 della direttiva 2007/64/CE.
Operazione di pagamento nazionale (*domestic payment transaction*)	«Operazione di pagamento nazionale» ha il medesimo significato di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 260/2012.
Operazione inviata (*transaction sent*)	Un'operazione che coinvolge istituzioni diverse dalle IFM inviata a PSP. Le informazioni sono fornite dal PSP residente nel paese segnalante. Per servizi di pagamenti diversi, si applicano le seguenti regole: a) i bonifici sono conteggiati dal lato del pagatore; b) gli addebiti diretti sono conteggiati sul lato del beneficiario; c) gli assegni sono conteggiati dal lato del beneficiario; d) le operazioni con carta sono conteggiate dal lato del pagatore, cioè dell'emittente; e) le operazioni di pagamento con moneta elettronica sono conteggiate dal lato del pagatore o del beneficiario, a seconda del canale di disposizione. Se conteggiate dal lato del pagatore (o del beneficiario) tra le operazioni inviate, l'operazione deve essere conteggiata fra le operazioni ricevute dal lato del beneficiario (o del pagatore). In relazione ai sistemi di pagamento, questa è un'operazione inviata da un partecipante ai fini dell'elaborazione da parte del sistema di pagamento.
Operazioni presso terminali forniti da PSP residenti con carte emesse da PSP non residenti (*transactions at terminals provided by resident PSPs with cards issued by non-resident PSPs*)	Operazioni di pagamento effettuate presso qualsiasi terminale acquisito da PSP residenti (cioè terminali collocati nel paese ove è situato il PSP o al di fuori di esso), quando la carta utilizzata nell'operazione è emessa da PSP non residenti. Le disaggregazioni geografiche (come specificate nell'allegato III) si riferiscono al paese in cui sono ubicati i terminali.
Operazioni presso terminali forniti da PSP non residenti con carte emesse da PSP residenti (*transactions at terminals provided by non-resident PSPs with cards issued by resident PSPs*)	Operazioni di pagamento effettuate presso qualsiasi terminale acquisito da PSP non residenti, quando la carta utilizzata nell'operazione è emessa da PSP residenti. Le disaggregazioni geografiche (come specificate nell'allegato III) si riferiscono al paese in cui sono ubicati i terminali.
Operazioni presso terminali forniti da PSP residenti con carte emesse da PSP residenti (*transactions at terminals provided by resident PSPs with cards issued by resident PSPs*)	Operazioni di pagamento effettuate presso qualsiasi terminale acquisito da PSP residenti (cioè terminali collocati nel paese ove è situato il PSP o al di fuori di esso), quando la carta utilizzata nell'operazione è emessa da PSP residenti. Le disaggregazioni geografiche (come specificate nell'allegato III) si riferiscono al paese in cui sono ubicati i terminali.
Operazione ricevuta (*transaction received*)	Un'operazione che coinvolge istituzioni diverse dalle IFM ricevuta da PSP. Le informazioni sono fornite dal PSP residente nel paese segnalante. Per servizi di pagamenti diversi, si applicano le seguenti regole: a) i bonifici sono conteggiati dal lato del beneficiario;. b) gli addebiti diretti sono conteggiati dal lato del pagatore; c) gli assegni sono conteggiati dal lato del pagatore; d) le operazioni con carta sono conteggiate dal lato del beneficiario, cioè dal lato dell'*acquirer*;

Termine	Definizione
	e) le operazioni di pagamento con moneta elettronica sono conteggiate dal lato del pagatore o del beneficiario, a seconda del canale di disposizione. Se conteggiate dal lato del pagatore (o del beneficiario) tra le operazioni ricevute, l'operazione deve essere conteggiata fra le operazioni inviate dal lato del beneficiario (o del pagatore).
Operazioni tramite ATM (eccetto operazioni con moneta elettronica) (*ATM transactions except e-money transactions*)	Prelievi in contante o depositi in contante eseguiti presso un ATM utilizzando una carta con funzione contante, che includono tutte le operazioni rilevanti iniziate mediante carta, ossia: a) tutte le operazioni in cui l'*acquirer* e l'emittente della carta sono soggetti diversi; e b) tutte le operazioni in cui l'*acquirer* e l'emittente della carta sono il medesimo soggetto. Le operazioni di pagamento con moneta elettronica non sono incluse.
Operazioni tramite POS (eccetto operazioni con moneta elettronica) (*POS transactions, except e-money transactions*)	Operazioni effettuate attraverso un terminale POS utilizzando una carta con funzione di addebito, credito o addebito posticipato. Le operazioni tramite carta con funzione di moneta elettronica non sono incluse.
Operazione transfrontaliera (*cross-border transaction*)	Un'operazione di pagamento disposta da un pagatore o da un beneficiario, in cui il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati in paesi diversi. Nello specifico, nel caso dei sistemi di pagamento: un'operazione di pagamento fra partecipanti situati in paesi differenti.
Organismo di compensazione e regolamento (*clearing and settlement organisation*)	Qualsiasi organismo di compensazione e regolamento che è partecipante diretto ad un sistema di pagamento.
Pagamenti con carta mediante carte emesse da PSP residenti disposti a distanza (*card payments with cards issued by resident PSPs initiated remotely*)	Operazioni di pagamento con carta disposte elettronicamente, ad esclusione di quelle disposte presso un terminale POS fisico. Questa voce include, generalmente, pagamenti con carte per prodotti e servizi acquistati tramite telefono o Internet.
Pagamenti con carta mediante carte emesse da PSP residenti (eccetto le carte con la sola funzione di moneta elettronica) (*card payments with cards issued by resident PSPs except cards with an e-money function only*)	Le operazioni di pagamento effettuate mediante carte con funzione di addebito, credito o addebito posticipato presso un terminale o attraverso altri canali. Sono incluse tutte le operazioni di pagamento disposte con carta, cioè: a) tutte le operazioni in cui l'*acquirer* e l'emittente della carta sono soggetti diversi; e b) tutte le operazioni in cui l'*acquirer* e l'emittente della carta sono il medesimo soggetto. Sono incluse le deduzioni dal conto del PSP risultanti dal regolamento di un'operazione con carta in cui l'*acquirer* e l'emittente sono il medesimo soggetto. Sono incluse le operazioni di pagamento con carta effettuate per telefono o tramite Internet. Le operazioni di pagamento con moneta elettronica non sono incluse. I prelievi in contante e i depositi presso ATM non sono inclusi. Questi sono segnalati come «prelievi in contante presso ATM» o «depositi in contante presso ATM». I bonifici presso ATM non sono inclusi. Questi sono segnalati come «bonifici» Gli anticipi in contante presso terminali POS non sono inclusi.
Pagamenti con carte con funzione di addebito (*payments with cards with a debit function*)	Le operazioni di pagamento effettuate mediante carte con funzione di addebito presso un terminale fisico o attraverso altri canali.

Termine	Definizione
Pagamenti con carte con funzione di addebito e/o addebito posticipato (*payments with cards with a debit and/or delayed debit function*)	Le operazioni di pagamento effettuate mediante carte con funzione di addebito e/o addebito posticipato presso un terminale fisico o attraverso altri canali. Questa sottocategoria è segnalata solo se i dati non possono essere disaggregati in «pagamenti con carte con funzione di addebito» e «pagamenti con carte con funzione di addebito posticipato».
Pagamenti con carte con funzione di addebito posticipato (*payments with cards with a delayed debit function*)	Le operazioni di pagamento effettuate mediante carte con funzione di asdebito posticipato presso un terminale fisico o attraverso altri canali.
Pagamenti con carte con funzione di credito (*payments with cards with a credit function*)	Le operazioni di pagamento effettuate mediante carte con funzione di credito presso un terminale fisico o attraverso altri canali.
Pagamenti con carte con funzione di credito e/o addebito posticipato (*payments with cards with a credit and/or delayed debit function*)	Le operazioni di pagamento effettuate mediante carte con funzione di credito e/o addebito posticipato presso un terminale fisico o attraverso altri canali. Questa sottocategoria è segnalata solo se i dati non possono essere disaggregati in «pagamenti con carte con funzione di credito» e «pagamenti con carte con funzione di addebito posticipato».
Pagamento con carta (*card payment*)	Le operazioni di pagamento effettuate mediante una carta con funzione di addebito, credito o addebito posticipato presso un terminale o attraverso altri canali.
Pagamento con carta disposto presso un EFTPOS fisico (*card payment initiated at a physical EFTPOS*)	Operazioni di pagamento con carta disposte elettronicamente presso un POS fisico che permette il trasferimento elettronico di fondi. Questa voce include, generalmente, i pagamenti con carte mediante trasferimento elettronico di fondi attraverso un dispositivo del punto vendita (*electronic funds transfer at point of sale*, EFTPOS), presso i locali del commerciante. Esso non include le operazioni di pagamento con moneta elettronica.
Pagamento in moneta elettronica (*e-money payment*)	Un'operazione tramite la quale il titolare di moneta elettronica trasferisce un valore elettronico dal suo saldo al saldo del beneficiario, tramite una carta su cui si può memorizzare direttamente moneta elettronica o altri conti di moneta elettronica.
Pagamento in moneta elettronica con carte su cui si può memorizzare direttamente moneta elettronica (*e-money payment with cards on which e-money can be stored directly*)	Un'operazione tramite la quale il titolare di una carta con funzione di moneta elettronica trasferisce un valore elettronico dal saldo memorizzato sulla carta al saldo del beneficiario.
Pagamento in moneta elettronica tramite conti di moneta elettronica (*e-money payment with e-money accounts*)	Un'operazione tramite la quale sono trasferiti fondi dai conti di moneta elettronica di un pagatore al conto di un beneficiario. Cfr. la definizione di «conti di moneta elettronica».
Pagamento in moneta elettronica tramite conti di moneta elettronica di cui: (*e-money payment with e-money accounts of which*) ad accesso con carta (*accessed through a card*)	Un'operazione tramite la quale si utilizza una carta per accedere ad un conto di moneta elettronica e successivamente si trasferiscono fondi dal conto di moneta elettronica del pagatore al conto di un beneficiario. Cfr. la definizione di «conti di moneta elettronica».
Pagatore (*payer*)	Il termine «pagatore» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4 della Direttiva 2007/64/CE.

Termine	Definizione
Partecipante diretto (*direct participant*)	Un soggetto che è identificato o riconosciuto da un sistema di pagamento e autorizzato a inviare e ricevere ordini di pagamento direttamente verso o dal sistema senza l'intervento di un intermediario o che è direttamente vincolato alle norme che regolano il sistema di pagamento. In alcuni sistemi, i partecipanti diretti scambiano anche ordini per conto di partecipanti indiretti. Ogni partecipante che ha accesso individuale al sistema è conteggiato separatamente.
Partecipante indiretto (*indirect participant*)	Il partecipante, in un sistema di pagamento multilivello, che utilizza un partecipante diretto come intermediario per eseguire alcune delle attività permesse nel sistema, in particolare il regolamento. Tutte le operazioni di un partecipante indiretto sono regolate sul conto di un partecipante diretto che ha acconsentito a rappresentare il partecipante indiretto in questione. Ogni partecipante con cui è possibile comunicare individualmente all'interno del sistema è conteggiato separatamente, a prescindere dall'esistenza di un legame giuridico con uno o più partecipanti.
Prelievi in contante presso ATM (eccetto operazioni con moneta elettronica) (*ATM cash withdrawal except e-money transactions*)	Prelievi in contante eseguiti presso un ATM utilizzando una carta con funzione contante. Gli anticipi in contante presso terminali POS utilizzando una carta con funzione di addebito, credito o addebito posticipato sono inclusi solo se non collegati a un'operazione di pagamento. I prelievi in contante unitamente ad un'operazione di pagamento non sono inclusi. Al contrario, si tratta di «operazioni tramite POS».
Prestatori di servizi di pagamento (PSP) (*payment service providers, PSPs*)	«Prestatori di servizi di pagamento» sono i soggetti elencati all'articolo 1 della direttiva 2007/64/CE.
Servizi di pagamento (*payment services*)	Il termine «servizi di pagamento» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4 della direttiva 2007/64/CE.
Sistema della carta (*card scheme*)	Un accordo tecnico e commerciale, istituito a beneficio di più marchi di carte, che fornisce il quadro organizzativo, legale e operativo necessario al funzionamento dei servizi commercializzati da tali marchi. Un sistema di carta a tre parti è un sistema che coinvolge i seguenti soggetti interessati: a) il sistema della carta, che agisce quale emittente e *acquirer*; b) il titolare della carta; c) la parte accettante. Un sistema a quattro parti è un sistema in cui i soggetti coinvolti sono i seguenti: a) l'emittente; b) l'*acquirer*; c) il titolare della carta; d) l'operatore che accetta la carta. Nel caso di operazioni tramite ATM, generalmente è l'*acquirer* ad offrire i suoi servizi tramite ATM.
Sistema di moneta elettronica (*e-money scheme*)	Un insieme di concetti tecnici, regole, protocolli, algoritmi, funzioni, convenzioni e contratti, intese commerciali e procedure amministrative che costituiscono il fondamento per la fornitura di un particolare prodotto di moneta elettronica. Ciò può includere anche la fornitura di una serie di servizi di marketing, elaborazione o altro ai propri membri.
Servizio di ordine del pagamento (*payment initiation service*)	I servizi di ordine del pagamento iniziano l'operazione di pagamento attraverso un conto di pagamento abilitato ai servizi internet. I servizi sono forniti da soggetti terzi, che non emettono direttamente il conto di pagamento utilizzato.
Sistema di pagamento (*payment system*)	Il termine «sistema di pagamento» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4 della direttiva 2007/64/CE.

Termine	Definizione
Strumento di pagamento (*payment instrument*)	Il termine «strumento di pagamento» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4 della direttiva 2007/64/CE.
Succursale (*branch*)	Una sede di attività, diversa dalla sede amministrativa situata nel paese segnalante e istituita da un prestatore di servizi di pagamento (PSP) costituito come persona giuridica in un altro paese. Essa non possiede personalità giuridica ed effettua direttamente una parte o la totalità delle operazioni relative all'attività di un PSP. Tutte le sedi di attività costituite nel paese segnalante da parte della medesima istituzione costituita in persona giuridica in un altro paese costituiscono una sussidiaria unica. Ciascuna di queste sedi di attività è considerata come un singolo ufficio.
Terminale che accetta carte con funzione di moneta elettronica (*e-money card-accepting terminal*)	Terminale che consente ai titolari di moneta elettronica memorizzata su una carta con funzione di moneta elettronica di trasferire un valore elettronico dal loro saldo al saldo di un commerciante o di un altro beneficiario.
Terminali EFTPOS (*EFTPOS terminals*)	Terminali EFTPOS che acquisiscono informazioni di pagamento in via elettronica e sono preordinati, in taluni casi, a trasmettere tali informazioni on line, con una richiesta di autorizzazione in tempo reale, oppure off line. Include i terminali incustoditi.
Terminale per carta con funzione di moneta elettronica (*e-money card terminal*)	Terminale che permette il trasferimento di un valore elettronico da un emittente di moneta elettronica ad una carta con funzione di moneta elettronica e viceversa, o dal saldo di una carta al saldo di un beneficiario.
Terminale per operazioni di caricamento e scaricamento di carte con funzione di moneta elettronica (*e-money card-loading and unloading terminal*)	Terminale che consente il trasferimento di un valore elettronico da un emittente di moneta elettronica al titolare di una carta con funzione di moneta elettronica e viceversa, cioè caricamento e scaricamento.
Terminali POS (*POS terminal*)	Un dispositivo POS che consente l'utilizzo di carte di pagamento presso un punto di vendita fisico (non virtuale). Le informazioni sul pagamento sono acquisite manualmente su voucher cartacei o attraverso mezzi elettronici, cioè EFTPOS. Il terminale POS è progettato a consentire la trasmissione di informazioni on line, con una richiesta di autorizzazione in tempo reale e/o off line.
Totale delle operazioni di pagamento che coinvolgono istituzioni diverse dalle IFM (*total payment transactions involving non-MFIs*)	Il numero totale delle operazioni tramite strumenti di pagamento che coinvolgono istituzioni diverse dalle IFM. Il valore totale delle operazioni tramite strumenti di pagamento che coinvolgono istituzioni diverse dalle IFM.
Totale delle operazioni inviate (*total transactions sent*)	Il numero totale delle operazioni inviate ed elaborate nell'ambito di un dato sistema di pagamento. Il valore totale delle operazioni inviate ed elaborate nell'ambito di un dato sistema di pagamento.
Valore delle consistenze su strumenti di memorizzazione di moneta elettronica emessi da emittenti di moneta elettronica (*outstanding value on e-money storages issued by electronic money issuers*)	Valore, alla fine del periodo di segnalazione, della moneta elettronica emessa da emittenti di moneta elettronica e detenuta da soggetti diversi dall'emittente, inclusi emittenti moneta elettronica diversi dall'emittente.

(1) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
(2) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1
(3) GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

ALLEGATO III

SCHEMI DI SEGNALAZIONE

Tabella 1

Istituzioni che offrono servizi di pagamento a istituzioni diverse dalle IFM

(Fine periodo)

	Numero	Valore
Enti creditizi		
Numero di depositi a vista (in migliaia)	Geo 0	
di cui:		
Numero di depositi a vista collegati a internet/PC (in migliaia)	Geo 0	
Numero di depositi a vista trasferibili (in migliaia)	Geo 0	
di cui:		
Numero di depositi a vista trasferibili collegati a internet/PC (in migliaia)	Geo 0	
Numero di conti di pagamento	Geo 0	
Numero di conti di moneta elettronica	Geo 0	
Valore delle consistenze su strumenti di memorizzazione di moneta elettronica emessi [1] (in migliaia di euro)		Geo 0
Istituti di moneta elettronica		
Numero di conti di pagamento	Geo 0	
Numero di conti di moneta elettronica	Geo 0	
Valore delle consistenze su strumenti di memorizzazione di moneta elettronica emessi [1] (in migliaia di euro)		Geo 0
Istituti di pagamento		
Numero di conti di pagamento	Geo 0	
Altri PSP e emittenti di moneta elettronica		
Numero di conti di pagamento	Geo 0	
Numero di conti di moneta elettronica	Geo 0	
Valore delle consistenze su strumenti di memorizzazione di moneta elettronica emessi [1] (in migliaia di euro)		Geo 0

[1] Valore delle consistenze su strumenti di memorizzazione di moneta elettronica emessi da emittenti di moneta elettronica.

Tabella 2

Funzioni delle carte di pagamento

(Fine periodo, unità iniziali)

	Numero
Carte emesse da PSP residenti	
Carte con funzione di contante	Geo 0

	Numero
Carte con funzione di pagamento (eccetto carte con la sola funzione di moneta elettronica)	Geo 0
di cui:	
Carte con funzione di addebito	Geo 0
Carte con funzione di addebito posticipato	Geo 0
Carte con funzione di credito	Geo 0
Carte con funzione di addebito e/o addebito posticipato	Geo 0
Carte con funzione di credito e/o addebito posticipato	Geo 0
Carte con funzione di moneta elettronica	Geo 0
Carte su cui si può memorizzare direttamente moneta elettronica	Geo 0
Carte che danno accesso a moneta elettronica memorizzata su conti di moneta elettronica	Geo 0
di cui:	
Carte con funzione di moneta elettronica che sono state caricate almeno una volta	Geo 0
Numero totale delle carte (indipendentemente dal numero delle funzioni della carta)	Geo 0
di cui:	
Carte con una funzione combinata di addebito, contante e moneta elettronica	Geo 0

Tabella 3

Dispositivi di accettazione delle carte di pagamento

(Fine periodo, unità iniziali)

	Numero
Terminali forniti da PSP residenti	
ATM	Geo 3
di cui:	
ATM con funzione di prelievo contante	Geo 3
ATM con funzione di bonifico	Geo 3
Terminali POS	Geo 3
di cui:	
Terminali EFTPOS	Geo 3
Terminali per carte con funzione di moneta elettronica	Geo 3
Terminali per carte con funzione di moneta elettronica	Geo 3
di cui:	
Terminali per operazioni di caricamento e scaricamento di carte con funzione di moneta elettronica	Geo 3
Terminali che accettano carte con funzione di moneta elettronica	Geo 3

Tabella 4

Operazioni di pagamento che coinvolgono istituzioni diverse dalle IFM

(Totale per il periodo, numero di operazioni in milioni, valore delle operazioni in milioni di EUR)

	Inviate		Ricevute	
	Numero di operazioni	Valore delle operazioni	Numero di operazioni	Valore delle operazioni
Operazioni per tipo di servizio di pagamento				
Bonifici	Geo 3	Geo 3	Geo 2	Geo 2
Disposti tramite formulario	Geo 1	Geo 1		
Disposti elettronicamente	Geo 1	Geo 1		
Disposti in serie/blocco	Geo 1	Geo 1		
Disposti singolarmente	Geo 1	Geo 1		
di cui:				
Non SEPA	Geo 1	Geo 1		
Addebiti diretti	Geo 3	Geo 3	Geo 2	Geo 2
Disposti in serie/blocco	Geo 1	Geo 1		
Disposti singolarmente	Geo 1	Geo 1		
di cui:				
Non SEPA	Geo 1	Geo 1		
Pagamenti con carta mediante carte emesse da PSP residenti (eccetto le carte con la sola funzione di moneta elettronica)	Geo 3	Geo 3		
Pagamenti con carte con funzione di addebito	Geo 1	Geo 1		
Pagamenti con carte con funzione di addebito posticipato	Geo 1	Geo 1		
Pagamenti con carte con funzione di credito	Geo 1	Geo 1		
Pagamenti con carte con funzione di addebito e/o addebito posticipato	Geo 1	Geo 1		
Pagamenti con carte con funzione di credito e/o addebito posticipato	Geo 1	Geo 1		
Disposti presso un EFTPOS fisico	Geo 1	Geo 1		
Disposti a distanza	Geo 1	Geo 1		
Pagamento con moneta elettronica con moneta elettronica emessa da PSP residenti	Geo 3	Geo 3	Geo 2	Geo 2
Con carte su cui si può memorizzare direttamente moneta elettronica	Geo 1	Geo 1		
Con conti di moneta elettronica	Geo 1	Geo 1		
di cui:				
Ad accesso con carta	Geo 1	Geo 1		
Assegni	Geo 3	Geo 3	Geo 2	Geo 2
Altri servizi di pagamento	Geo 3	Geo 3	Geo 2	Geo 2
Totale delle operazioni di pagamento che coinvolgono istituzioni diverse dalle IFM	Geo 3	Geo 3	Geo 2	Geo 2

Tabella 5

Operazioni di pagamento per tipo di terminale che coinvolgono istituzioni diverse dalle IFM

(Totale per il periodo, numero di operazioni in milioni, valore delle operazioni in milioni di EUR)

	Numero di operazioni	Valore delle operazioni
Operazioni per tipo di terminale [1]		
a) **Operazioni presso terminali forniti da PSP residenti con carte emesse da PSP residenti**	Geo 3	Geo 3
di cui:		
Prelievi in contante presso ATM (eccetto operazioni con moneta elettronica)	Geo 3	Geo 3
Depositi in contante presso ATM (eccetto operazioni con moneta elettronica)	Geo 3	Geo 3
Operazioni tramite POS (tranne operazioni con moneta elettronica)	Geo 3	Geo 3
Caricamento e scaricamento di carte con funzione di moneta elettronica	Geo 3	Geo 3
Pagamento con moneta elettronica con carte con funzione di moneta elettronica	Geo 3	Geo 3
b) **Operazioni presso terminali forniti da PSP residenti con carte emesse da PSP non residenti**	Geo 3	Geo 3
di cui:		
Prelievi in contante presso ATM (eccetto operazioni con moneta elettronica)	Geo 3	Geo 3
Depositi in contante presso ATM (eccetto operazioni con moneta elettronica)	Geo 3	Geo 3
Operazioni tramite POS (eccetto operazioni con moneta elettronica)	Geo 3	Geo 3
Caricamento e scaricamento di carte con funzione di moneta elettronica	Geo 3	Geo 3
Pagamento con moneta elettronica con carte con funzione di moneta elettronica	Geo 3	Geo 3
c) **Operazioni presso terminali forniti da PSP non residenti con carte emesse da PSP residenti**	Geo 3	Geo 3
di cui:		
Prelievi in contante presso ATM (eccetto operazioni con moneta elettronica)	Geo 3	Geo 3
Depositi in contante presso ATM (eccetto operazioni con moneta elettronica)	Geo 3	Geo 3
Operazioni tramite POS (eccetto operazioni con moneta elettronica)	Geo 3	Geo 3
Caricamento e scaricamento di carte con funzione di moneta elettronica	Geo 3	Geo 3
Pagamento con moneta elettronica con carte con funzione di moneta elettronica	Geo 3	Geo 3

[1] Le disaggregazioni geografiche (Geo) sono basate sull'ubicazione del terminale.

Tabella 6

Partecipazione a sistemi di pagamento selezionati

(Fine periodo, unità iniziali)

	Numero
Sistema di pagamento (diverso da TARGET2)	
Numero di partecipanti	Geo 1
Partecipanti diretti	Geo 1
Enti creditizi	Geo 1

	Numero
Autorità bancarie centrali	Geo 1
Altri partecipanti diretti	Geo 1
Amministrazione pubblica	Geo 1
Organismi di compensazione e regolamento	Geo 1
Altre istituzioni finanziarie	Geo 1
Altro	Geo 1
Partecipanti indiretti	Geo 1

Tabella 7

Pagamenti elaborati da sistemi di pagamento selezionati

(Totale per il periodo; numero di operazioni in milioni; valore delle operazioni in milioni di EUR)

	Inviati	
	Numero di operazioni	Valore delle operazioni
Sistema di pagamento (diverso da TARGET2)		
Operazioni totali	Geo 4	Geo 4
Bonifici	Geo 4	Geo 4
Disposti tramite formulario	Geo 1	Geo 1
Disposti elettronicamente	Geo 1	Geo 1
Addebiti diretti	Geo 4	Geo 4
Pagamenti con carta	Geo 4	Geo 4
Operazioni tramite ATM (eccetto pagamento con moneta elettronica)	Geo 4	Geo 4
Pagamento con moneta elettronica	Geo 4	Geo 4
Assegni	Geo 4	Geo 4
Altri servizi di pagamento	Geo 4	Geo 4
Tasso di concentrazione	Geo 1	Geo 1

Disaggregazioni geografiche

Geo 0	Geo 1	Geo 2	Geo 3	Geo 4
Nazionali	Nazionali e transfrontaliere combinate	Transfrontaliere	Nazionali Disaggregazione per singolo paese per tutti i paesi dell'Unione Resto del mondo	Nazionali Transfrontaliere

ALLEGATO IV

REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Ai fini del rispetto degli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), gli operatori segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi.

1. Requisiti minimi per la trasmissione:

   a) le segnalazioni devono essere tempestive e avvenire nei termini fissati dalla BCN competente;

   b) le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalla BCN competente;

   c) il soggetto segnalante deve fornire i dettagli ad una o più persone che fungono da referenti presso la BCN competente;

   d) le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN competente devono essere rispettate.

2. Requisiti minimi per l'accuratezza:

   a) le informazioni statistiche devono essere corrette: tutti i vincoli lineari devono essere soddisfatti (ad esempio, la somma dei totali parziali deve eguagliare il totale generale) e i dati devono essere coerenti su tutte le frequenze;

   b) i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire indicazioni sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi;

   c) le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali: le lacune esistenti devono essere evidenziate, spiegate alle BCN competente e, se del caso, colmate il più presto possibile;

   d) i soggetti segnalanti devono attenersi alla politica di arrotondamento fissata dalle BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati.

3. Requisiti minimi per la conformità ai concetti:

   a) le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

   b) in caso di scostamenti da tali definizioni e classificazioni, i soggetti segnalanti devono controllare e quantificare a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure previste dal presente regolamento;

   c) i soggetti segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4. Requisiti minimi per le revisioni:

   La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1410/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ([2]), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2013

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	153,9
	MA	71,1
	TN	110,9
	TR	117,6
	ZZ	113,4
0707 00 05	AL	99,8
	JO	158,2
	MA	158,2
	TR	148,8
	ZZ	141,3
0709 93 10	MA	80,0
	TR	168,2
	ZZ	124,1
0805 10 20	MA	61,8
	TR	45,3
	ZA	51,6
	ZZ	52,9
0805 20 10	MA	70,5
	ZZ	70,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	35,9
	IL	102,5
	JM	133,9
	MA	69,9
	TR	73,4
	ZZ	83,1
0805 50 10	AR	102,8
	TR	63,2
	ZZ	83,0
0808 10 80	CN	81,7
	MK	33,9
	US	92,0
	ZZ	69,2
0808 30 90	TR	124,7
	US	150,9
	ZZ	137,8

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1411/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2013

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1º gennaio 2014, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1º gennaio 2014, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2013

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2014

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio all'importazione [1] (EUR/t)
1001 19 00 1001 11 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
ex 1001 91 20	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 99 00	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 10 00 1002 90 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme [2]	0,00
1007 10 90 1007 90 00	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

[1] A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

— 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

[2] L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

13.12.2013-20.12.2013

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

	Frumento tenero (1)	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità (2)	Frumento duro di bassa qualità (3)
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—
Quotazione	188,44	122,64	—	—	—
Prezzo fob USA	—	—	216,96	206,96	186,96
Premio sul Golfo	—	24,04	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi	50,52	—	—	—	—

(1) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:	19,68 EUR/t
Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:	52,63 EUR/t

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2013

che attua il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

(2013/797/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi [1], in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

(2) Dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE un organo interno composto di un presidente e un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante («consiglio di vigilanza»).

(3) Il consiglio di vigilanza dovrebbe essere un organo essenziale nell'esecuzione dei compiti di vigilanza da parte della BCE, compiti di cui, sino ad ora, sono rimaste depositarie le autorità nazionali competenti. Per tale motivo, si dovrebbe conferire al Consiglio il potere di adottare una decisione di esecuzione al fine di nominare, tra l'altro, il presidente del consiglio di vigilanza.

(4) Il 22 novembre, conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, del summenzionato regolamento, e dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, la BCE ha presentato al Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina del presidente del consiglio di vigilanza. L'11 dicembre il Parlamento europeo ha approvato detta proposta.

(5) In seguito, l'11 dicembre 2013, la BCE ha presentato al Consiglio una proposta di nomina del presidente del consiglio di vigilanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Danièle NOUY è nominata presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA

[1] GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

DECISIONE 2013/798/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 dicembre 2013

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 dicembre 2013, il Consiglio ha espresso profonda preoccupazione per la situazione nella Repubblica Centrafricana (CAR).

(2) Il 5 dicembre 2013, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2127 (2013) che impone un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica Centrafricana (CAR).

(3) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di fornire, trasferire, vendere o esportare alla Repubblica Centrafricana ("CAR") armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di tale territorio.

2. Sono vietati:

a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, compresa la fornitura di personale mercenario armato, pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nella CAR o destinati ad essere utilizzati nella CAR;

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti, nonché assicurazione e riassicurazione, all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nella CAR o destinati ad essere utilizzati nella CAR;

c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

Articolo 2

1. L'articolo 1 non si applica:

a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e di materiale connesso destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della Missione per il consolidamento della pace in Centrafrica (MICOPAX), della missione internazionale di sostegno alla Repubblica Centrafricana (MISCA), dell'Ufficio integrato delle Nazioni Unite per la costruzione della pace nella Repubblica centrafricana (BINUCA) e la sua unità di sorveglianza, la task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF) e le forze francesi dispiegate nella CAR;

b) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella CAR da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

c) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi leggere e materiale connesso destinati unicamente all'uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per difendere dal bracconaggio, traffico di avorio e armi ed altre attività contrarie alle leggi nazionali della CAR o agli obblighi giuridici internazionali della CAR.

2. L'articolo 1 non si applica:

a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature militari non letali destinate unicamente all'uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza tecnica;

b) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi ed altre attrezzature letali connesse alle forze di sicurezza della CAR, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) della CAR;

c) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi e materiale connesso e relativa assistenza tecnica o finanziaria, compreso il personale;

autorizzate preventivamente dal comitato istituito a norma del punto 57 della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2013

Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

relativa alla comunicazione, da parte del Regno di Spagna, di un piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

[notificata con il numero C(2013) 9089]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2013/799/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ([1]), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 32, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2010/75/UE, il Regno di Spagna ha presentato alla Commissione un piano nazionale transitorio per e-mail il 21 dicembre 2012 ([2]) e con lettera ufficiale datata 28 dicembre 2012, pervenuta alla Commissione il 2 gennaio 2013 ([3]).

(2) Il piano nazionale transitorio è stato valutato alla luce delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione ([4]).

(3) Nel corso della valutazione della completezza del piano nazionale transitorio inoltrato dal Regno di Spagna la Commissione ha constatato che diversi impianti elencati nel piano nazionale transitorio non corrispondevano a quelli indicati nell'inventario delle emissioni del 2009 presentato dal Regno di Spagna a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]). La Commissione ha inoltre rilevato che per l'impianto n. 5 il contributo al massimale di SO_2 del piano nazionale transitorio per il periodo 2001-2007 era stato calcolato sulla base del grado minimo di desolforazione. Tuttavia per il periodo 2008-2010 tale contributo è stato stabilito con il metodo del valore limite di emissione, senza che fossero soddisfatte le condizioni per avvalersi di questo approccio.

(4) Poiché le incongruenze tra i dati elencati nel piano nazionale transitorio e quelli indicati nell'inventario delle emissioni di cui alla direttiva 2001/80/CE non hanno consentito una corretta valutazione del piano, con lettera dell'11 giugno 2013 ([6]) la Commissione ha invitato il Regno di Spagna a fornire chiarimenti in merito. La Commissione ha inoltre chiesto al Regno di Spagna di ricalcolare il contributo dell'impianto n. 5 al massimale di SO_2 del piano nazionale transitorio.

(5) Con lettera del 28 giugno 2013 ([7]), il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione informazioni supplementari con cui si chiarivano le differenze tra le informazioni riportate dal piano nazionale transitorio e quelle contenute nell'inventario delle emissioni del 2009 di cui alla direttiva 2001/80/CE. Nella medesima lettera il Regno di Spagna ha inoltre segnalato che non vi era alcuna necessità di rivedere il contributo al massimale di SO_2 dell'impianto n. 5.

(6) In seguito a un'ulteriore valutazione del piano nazionale transitorio e delle informazioni supplementari fornite dal Regno di Spagna, il 19 settembre 2013 ([8]) la Commissione ha inviato una seconda lettera al Regno di Spagna, con cui ribadiva la propria posizione rispetto all'uso del metodo del grado minimo di desolforazione ai fini del calcolo del contributo al massimale di SO_2 dell'impianto n. 5. La Commissione ha inoltre indicato che per l'impianto n. 2 il Regno di Spagna aveva utilizzato un valore limite di emissione di SO_2 di 800 mg/Nm^3 ai fini del calcolo del contributo dell'impianto al piano nazionale transitorio per il 2016, in base alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/80/CE, che la Commissione non ha ritenuto applicabile a tal fine. La

([1]) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
([2]) Ares(2012) 1551138.
([3]) Ares(2013) 146.
([4]) Decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12).
([5]) Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11. 2001, pag. 1).
([6]) Ares(2013) 1984918.
([7]) Ares(2013) 2535734.
([8]) Ares(2013) 3085135.

Commissione ha altresì rilevato che per nove impianti è stato utilizzato un valore limite di emissione di NO_x pari a 1 200 mg/Nm^3 ai fini del calcolo del loro contributo al massimale del piano nazionale transitorio per il 2016, sulla base dell'allegato alla decisione n. 2012/115/UE, appendice C, tabella C.1, nota 2. Tuttavia, in merito ai composti volatili dei combustibili solidi utilizzati in questi impianti, non era stata fornita nessuna informazione che giustificasse l'applicazione di tale nota. La Commissione ha inoltre chiesto informazioni supplementari al Regno di Spagna in merito alle misure previste per ciascuno di questi impianti indicati nel piano nazionale transitorio al fine di garantire il rispetto nei tempi prestabiliti dei valori limite di emissione applicabili dal 1º luglio 2020. La Commissione ha infine chiesto al Regno di Spagna di fornire informazioni supplementari relative agli impianti multicombustibile o costituiti da vari tipi d'impianti, specificando la quantità di combustibili utilizzata, i valori limite di emissione, la portata media degli scarichi gassosi e i fattori di conversione per ogni singolo combustibile utilizzato o per ogni singolo tipo di impianto.

(7) Nella sua lettera del 30 settembre 2013 ([1]), integrata con le informazioni trasmesse con la lettera del 10 ottobre 2013 ([2]), il Regno di Spagna ha risposto ai quesiti della Commissione e ha fornito ulteriori informazioni. Per l'impianto n. 2 il Regno di Spagna ha confermato che dal suo punto di vista non era necessario modificare il valore limite di emissione di SO_2 utilizzato, ritenendo che la fattispecie in oggetto rientrasse nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/80/CE. Per quanto riguarda l'impianto n. 5, il Regno di Spagna ha riaffermato di avere il diritto di usare una combinazione tra il metodo basato sul grado minimo di desolforazione e il metodo del valore limite di emissione. Il Regno di Spagna ha fornito informazioni in merito al contenuto di composti volatili nei combustibili solidi utilizzati nel periodo 2001-2010 nei nove impianti cui era stato applicato il valore limite di emissione di NO_x di 1 200 mg/Nm^3 per il calcolo del massimale del 2016, da cui risultava che solo per gli impianti n. 3, n. 4 e n. 19 il contenuto di composti volatili nei combustibili solidi usati era inferiore al 10 % in tutti gli anni tra il 2001 e il 2010, mentre per gli impianti n. 13, n. 15, n. 17, n. 18, n. 24 e n. 25 il livello medio annuo era superiore al 10 % in uno o più anni. Il Regno di Spagna ha sostenuto che per tutti i nove impianti il valore medio del contenuto di composti volatili per l'intero periodo di riferimento (2001-2010) fosse inferiore al valore specificato nell'allegato alla decisione 2012/115/UE, appendice C, tabella C.1, nota 2.

(8) Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità spagnole il 30 settembre 2013 e il 10 ottobre 2013, la Commissione ha in seguito constatato che per gli impianti multicombustibile, per cui sono stati forniti tutti i valori limite di emissione, e per un impianto per cui è stato fornito il valore limite di emissione medio di tutti i combustibili utilizzati, era necessario che il Regno di Spagna precisasse le modalità di calcolo dei contributi ai massimali complessivi di tali impianti, specificando i valori limite di emissione e la portata media annua degli scarichi gassosi usati per ciascun combustibile in tali impianti.

(9) In seguito alla valutazione finale del piano nazionale transitorio comunicato dal Regno di Spagna, modificato tenendo conto delle informazioni supplementari e comprensivo dei grandi impianti di combustione elencati nell'allegato I alla presente decisione, la Commissione ha individuato i seguenti tre aspetti principali non conformi alle disposizioni applicabili:

— nel caso dell'impianto n. 2: la Commissione non ritiene corretta l'applicazione del valore limite di emissione di 800 mg/Nm^3 per l'SO_2 ai fini del calcolo del contributo di tale impianto al massimale del piano nazionale transitorio per il 2016 in base all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/80/CE poiché tale valore limite di emissione non è indicato all'articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2010/75/UE,

— nel caso dell'impianto n. 5: la Commissione non ritiene corretto il metodo di calcolo del contributo di tale impianto al massimale di SO_2 del piano nazionale transitorio, che combina il metodo basato sul grado minimo di desolforazione e il metodo del valore limite di emissione,

— nel caso degli impianti n. 13, n. 15, n. 17, n. 18, n. 24 e n. 25: la Commissione non ritiene corretta l'applicazione del valore limite di emissione di 1 200 mg/Nm^3 per l'NO_x ai fini del calcolo del contributo di tali impianti al massimale del piano nazionale transitorio per il 2016, poiché non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tale valore limite di emissione, stabilite nell'allegato alla decisione n. 2012/115/UE, appendice C, tabella C.1, nota 2.

(10) Inoltre, la Commissione ha rilevato che per diversi impianti il piano nazionale transitorio riporta ancora informazioni non congrue e/o incomplete che dovranno essere integrate. L'elenco completo dei dati mancanti e delle richieste di chiarimenti figura nell'allegato II alla presente decisione.

(11) Pertanto, non è opportuno che il piano nazionale transitorio comunicato dal Regno di Spagna sia accettato,

([1]) Ares(2013) 3145031.
([2]) Ares(2013) 3217081.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il piano nazionale transitorio che il Regno di Spagna ha comunicato alla Commissione il 14 dicembre 2012 a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE e che include i grandi impianti di combustione che figurano nell'elenco di cui all'allegato I della presente decisione, non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e alla decisione di esecuzione 2012/115/UE e pertanto non è accettato.

2. Se il Regno di Spagna intende attuare un piano nazionale transitorio a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per affrontare, in una versione riveduta del piano, i seguenti aspetti:

a) per l'impianto n. 2: correggere il valore limite di emissione applicato ai fini del calcolo del contributo di tale impianto al massimale di SO_2 per il 2016; per tale impianto non è ammissibile l'utilizzo del valore limite di emissione di 800 mg/Nm^3 per l'SO_2 ai fini del calcolo del relativo contributo al massimale del piano transitorio per il 2016 in base all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/80/CE, poiché tale valore limite di emissione non è indicato all'articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2010/75/UE;

b) per l'impianto n. 5: correggere il metodo di calcolo del contributo di tale impianto al massimale di SO_2 del piano nazionale transitorio per il 2016; tale contributo va calcolato per l'intero periodo 2001-2010 in base al metodo basato sul grado minimo di desolforazione oppure al metodo del valore limite di emissione;

c) per gli impianti n. 13, n. 15, n. 17, n. 18, n. 24 e n. 25: correggere i valori limite di emissione applicati ai fini del calcolo del contributo di tali impianti al massimale di NO_x nel piano nazionale transitorio per il 2016; per rendere tali impianti ammissibili all'utilizzo del valore limite di emissione di 1 200 mg/Nm^3 il Regno di Spagna è tenuto a dimostrare che la media annuale dei composti volatili contenuti nei combustibili solidi utilizzati negli impianti era inferiore al 10 % negli anni di riferimento contemplati dal piano nazionale transitorio;

d) aggiornare correttamente i massimali di emissione complessivi per tutti gli impianti sulla scorta dei valori corretti indicati nei punti precedenti;

e) chiarire tutti gli aspetti indicati e integrare le informazioni in base a quanto specificato nell'allegato II alla presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione

ALLEGATO I

ELENCO DEGLI IMPIANTI CHE FIGURANO NEL PIANO NAZIONALE TRANSITORIO

Numero	Denominazione dell'impianto nel piano nazionale transitorio	Potenza termica nominale totale al 31.12.2010 (MW)
1	C.T. Litoral I	1 222
2	C.T. Litoral II	1 268
3	C.T. Compostilla I (G2 and 3)	1 332
4	C.T. Compostilla I (G4 and 5)	1 960
5	C.T. As Pontes	3 800
6	C.T. Teruel (Andorra)	3 000
7	C.T. Besós 3 (CTCC)	722
8	C.T. San Roque (G2) (CTCC)	711
9	C.T. Foix	1 315
10	C.T. Los Barrios	1 645
11	C.T. Puentenuevo	976
12	C.T. Tarragona I (CTCC)	676
13	C.T. Anllares	953
14	C.T. La Robla I	691
15	C.T. La Robla II	951
16	C.T. Meirama	1 437
17	C.T. Narcea I	193
18	C.T. Narcea II	459
19	C.T. Narcea III	993
20	C.T. Aboño I	919
21	C.T. Aboño II	1 364
22	C.T. Soto III	830
23	C.T. de Lada 4	986
24	C.T. de Velilla 1	430
25	C.T. de Velilla 2	1 010

Numero	Denominazione dell'impianto nel piano nazionale transitorio	Potenza termica nominale totale al 31.12.2010 (MW)
26	Central GICC Puertollano	670
27	San Ciprián I	147
28	San Ciprián II	147
29	San Ciprián IIII	147
30	Cogecan	93
31	Sniace Co-generation I	126
32	Sniace Co-generation II	126
33	Solal	146
34	Solvay I	376

ALLEGATO II

ELENCO DEI DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA E)

1. Per l'impianto n. 6, che utilizza un grado di desolforazione del 92 % per il 2016: si invita a chiarire se sono soddisfatte le condizioni di applicazione di tale valore come stabilito all'allegato della decisione di esecuzione, appendice C, tabella C3 (contratto relativo alla messa a punto di un sistema di desolforazione degli scarichi gassosi o di iniezione di calcio, e i lavori di installazione dello stesso siano iniziati prima del 1º gennaio 2001).

2. Per gli impianti nn. 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 e 34: si invita a chiarire le modalità di calcolo dei contributi di tali impianti ai massimali complessivi del rispettivo piano nazionale transitorio.

3. Per l'impianto n. 34: si invita a trasmettere le informazioni sulla portata degli scarichi gassosi separatamente per ciascun combustibile utilizzato nell'impianto.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

concernente una partecipazione finanziaria dell'Unione per il 2013 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(2013) 8999]

(I testi in lingua francese, neerlandese, tedesca, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2013/800/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], in particolare l'articolo 23, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 22 della direttiva 2000/29/CE gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria dell'Unione per la lotta fitosanitaria per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie, adottate o previste, per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti da paesi terzi o da altre zone dell'Unione, nell'intento di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

(2) La Germania ha presentato tre domande di partecipazione finanziaria. La prima domanda è stata presentata il 30 aprile 2013 e si riferisce alle misure adottate nel 2012, volte ad eradicare la *Diabrotica virgifera* o ad arginarne la diffusione nel Rheinland-Pfalz, dove il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nell'agosto e nel settembre 2012.

(3) La seconda domanda è stata presentata il 30 aprile 2013 e riguarda le misure adottate dall'agosto 2011 all'agosto 2012 per la lotta contro l'*Anoplophora glabripennis* nel Nordrhein-Westfalen, dove il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2009.

(4) La terza domanda della Germania è stata presentata il 24 aprile 2013 e riguarda le misure adottate nel 2012, volte ad eradicare la *Diabrotica virgifera* o ad arginarne la diffusione nel Baden-Württemberg, dove sono stati scoperti focolai di questo organismo nocivo in diversi distretti rurali o cittadini (Alb-Donaukreis, Biberach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Karlsruhe, Konstanz, Loerrach, Rastatt e Ravensburg) per diversi anni (2009, 2010, 2011 e 2012). Le misure adottate nel 2009, 2010, 2011 e 2012 sono già state oggetto di cofinanziamento negli stessi anni.

(5) Il 17 aprile 2013 la Spagna ha presentato tre domande di partecipazione finanziaria. La prima domanda riguarda l'intensificazione delle ispezioni effettuate nel 2012 nelle quattro comunità autonome al confine col Portogallo per la lotta contro il *Bursaphelenchus xylophilus*.

(6) La seconda domanda presentata dalla Spagna riguarda misure adottate o previste per il 2013 in Galizia per la lotta contro il *Bursaphelenchus xylophilus*. Nel 2010 è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nella regione di As Neves.

(7) La terza domanda riguarda misure adottate o previste per il 2013 in Catalogna per la lotta contro la *Pomacea insularum*. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2010.

(8) La quarta domanda presentata dalla Spagna riguarda misure adottate o previste per il 2013 nell'Estremadura per la lotta contro il *Bursaphelenchus xylophilus*. Nel 2012 è stato scoperto un focolaio di questo organismo nocivo nella regione di Valverde del Fresno.

(9) Il 30 aprile 2013 la Francia ha presentato due domande di partecipazione finanziaria. La prima domanda riguarda misure adottate dal luglio 2012 al novembre 2013 o previste per tale periodo per la lotta contro l'*Anoplophora glabripennis* in Alsazia. Tali misure sono state adottate in Francia in seguito alla scoperta nel luglio 2011 di questo organismo nocivo nella zona confinante con la Germania.

(10) La seconda domanda riguarda misure adottate dall'ottobre 2012 al settembre 2013 o previste per tale periodo per la lotta contro il *Rhynchophorus ferrugineus* nella regione di PACA. I primi focolai di tale organismo nocivo sono stati scoperti nel 2009. Le misure adottate dal settembre 2009 al settembre 2012 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2010 e nel 2012.

(11) Il 30 aprile 2013 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di partecipazione finanziaria. Tale domanda riguarda le misure adottate dal luglio all'ottobre 2012 nella regione di Winterswijk per la lotta contro l'*Anoplophora glabripennis*. La presenza di tale organismo nocivo è stata individuata il 10 luglio 2012.

[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(12) Il 30 aprile 2013 il Portogallo ha presentato due domande di partecipazione finanziaria relativamente alle misure adottate per la lotta contro il *Bursaphelenchus xylophilus*. La prima domanda riguarda misure adottate o previste nel 2013 e 2014 nel Portogallo continentale nella zona cuscinetto confinante con la Spagna.

(13) La seconda domanda del Portogallo riguarda esclusivamente le misure di trattamento termico del legno o del materiale d'imballaggio in legno, adottate nel 2013 nel territorio di Setúbal. Le misure adottate nel 2010, 2011 e 2012 sono state oggetto di un cofinanziamento anche nel 2011 e nel 2012.

(14) Nelle rispettive domande, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo hanno definito programmi di azione per eradicare o contenere gli organismi nocivi di cui sopra introdotti nei loro territori. Questi programmi specificano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, la loro durata e i relativi costi.

(15) Tutte le misure in questione consistono in una serie di provvedimenti fitosanitari, fra cui la distruzione di alberi o colture contaminati, l'impiego di prodotti fitosanitari, tecniche di risanamento, ispezioni e verifiche effettuate ufficialmente o su richiesta delle autorità competenti al fine di controllare la presenza degli organismi nocivi o la gravità della loro contaminazione, nonché la sostituzione degli alberi distrutti, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE.

(16) Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo hanno chiesto l'assegnazione di una partecipazione finanziaria dell'Unione a questi programmi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, in particolare dei paragrafi 1 e 4, e del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione ([1]).

(17) Le informazioni tecniche fornite da Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo hanno consentito alla Commissione di effettuare un'analisi esauriente e accurata della situazione. La Commissione ha concluso che sussistono le condizioni per l'assegnazione di una partecipazione finanziaria da parte dell'Unione, a norma in particolare dell'articolo 23 della direttiva 2000/29/CE. Di conseguenza, è opportuno che l'Unione assegni una partecipazione finanziaria a copertura delle spese indicate nelle domande.

(18) La DG SANCO della Commissione ha precisato, nella sua lettera del 25 maggio 2012 ai capi dei servizi fitosanitari degli Stati membri, le misure e le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.

(19) In conformità all'articolo 23, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2000/29/CE, la partecipazione finanziaria dell'Unione può coprire fino al 50 % delle spese ammissibili per le misure prese entro un periodo massimo di due anni dalla data della scoperta del focolaio o previste per quel periodo. Tuttavia, il terzo comma di detto articolo prevede che tale periodo possa essere prorogato al massimo a quattro anni se si è stabilito che l'obiettivo delle misure sarà realizzato entro un termine supplementare ragionevole, nel qual caso il tasso di partecipazione finanziaria dell'Unione diminuirà nel corso degli anni considerati.

(20) Tenuto conto delle conclusioni del comitato per la valutazione fitosanitaria della Commissione, del 24-26 giugno 2013, sulla valutazione delle rispettive domande è opportuno estendere il periodo biennale per le domande considerate, riducendo il tasso delle partecipazioni finanziarie dell'Unione a queste misure al 45 % delle spese ammissibili per il terzo anno e al 40 % per il quarto anno di tali programmi.

(21) La partecipazione finanziaria dell'Unione fino al 50 % delle spese ammissibili deve essere assegnata pertanto per le domande seguenti: Germania: Baden-Württemberg, *Diabrotica virgifera*, distretti rurali di Alb-Donaukreis e Biberach, Karlsruhe, Rastatt e Ravensburg (2012); Germania: *Diabrotica virgifera*, Rheinland-Pfalz (2012); Spagna: Estremadura, *Bursaphelenchus xylophilus* (2013); Francia: *Anoplophora glabripennis*, (novembre 2012 - ottobre 2013); Paesi Bassi: *Anoplophora glabripennis*, territorio di Winterswijk (luglio - ottobre 2012).

(22) La partecipazione finanziaria dell'Unione fino al 45 % delle spese ammissibili deve essere assegnata pertanto per le domande seguenti: Germania: *Anoplophora glabripennis* (agosto 2011 - agosto 2012); Germania: Baden-Württemberg, *Diabrotica virgifera*, distretti rurali di Breisgau-Hochschwarzwald e città di Freiburg (2012), giacché le misure interessate hanno già ottenuto una partecipazione finanziaria dell'Unione ai sensi delle decisioni di esecuzione della Commissione 2011/868/UE ([2]) e 2012/789/UE ([3]) nei primi due anni della loro attuazione.

([1]) Regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38).

([2]) Decisione di esecuzione 2011/868/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, concernente una partecipazione finanziaria dell'Unione per il 2011 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 57).

([3]) Decisione di esecuzione 2012/78/UE della Commissione, del 14 dicembre 2012, concernente un contributo finanziario dell'Unione per il 2012, a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Paesi Bassi e Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU L 348 del 18.12.2012, pag. 22).

(23) Una partecipazione dell'Unione fino al 40 % deve inoltre essere assegnata per il quarto anno per le domande seguenti: Germania: Baden-Württemberg, *Diabrotica virgifera*, distretti rurali di Emmendingen, Konstanz e Lörrach (2012), Spagna: Catalogna, *Pomacea insularum* (2013); Spagna: Galizia, *Bursaphelenchus xylophilus* (2013); Francia: *Rhynchophorus ferrugineus* (ottobre 2012 - settembre 2013); Portogallo: *Bursaphelenchus xylophilus,* territorio di Setubal (2013), giacché le misure interessate hanno ottenuto una partecipazione finanziaria dell'Unione ai sensi della decisione 2010/772/UE della Commissione ([1]) (Germania, Spagna, *Pomacea insularum*, Francia e Portogallo), delle decisioni di esecuzione 2011/868/UE (Germania, Spagna e Portogallo) e/o 2012/789/UE (Germania, Spagna, Francia e Portogallo) per i primi tre anni della loro attuazione.

(24) Conformemente all'articolo 23, paragrafo 6, primo e secondo comma, della direttiva 2000/29/CE, considerata l'evoluzione della situazione nell'Unione, possono essere adottate altre azioni per la cui realizzazione può essere decisa l'assegnazione di una partecipazione finanziaria dell'Unione. Tali azioni devono essere subordinate all'osservanza di requisiti o condizioni supplementari, se ritenuto necessario per il conseguimento degli obiettivi considerati. Inoltre, a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, terzo comma, qualora tali altre azioni siano essenzialmente intese a proteggere altri territori dell'Unione rispetto a quelli degli Stati membri interessati, può essere deciso che la partecipazione finanziaria dell'Unione superi il 50 % delle spese.

(25) In caso di cofinanziamento di misure di lotta contro il *Bursaphelenchus xylophilus* in Portogallo, il termine massimo di quattro anni, previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1040/2002, è scaduto dal 2012. Tuttavia, tenuto conto della gravità del *Bursaphelenchus xylophilus* per le piante e il legno di conifere, della rapidità con cui la malattia si diffonde, della vicinanza della Spagna alla zona delimitata in Portogallo per la presenza di tale organismo nocivo e il possibile impatto sulla silvicoltura europea e sul commercio internazionale del legname, sono necessarie ulteriori azioni per conseguire l'obiettivo di protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione, non solo in Portogallo ma anche negli altri Stati membri. L'azione deve quindi riguardare le misure adottate dal Portogallo nella zona cuscinetto confinante con la Spagna. Pertanto, è opportuno che il cofinanziamento di altre azioni si applichi alla domanda del Portogallo per il 2013 e il 2014 per la lotta contro il *Bursaphelenchus xylophilus* nella zona cuscinetto confinante con la Spagna. Inoltre, per tale domanda occorre che l'Unione stanzi un contributo finanziario più elevato, segnatamente del 75 %, in quanto tale misura è finalizzata essenzialmente alla protezione di altri territori dell'Unione oltre a quello del Portogallo.

([1]) Decisione 2010/772/UE della Commissione, del 14 dicembre 2010, concernente una partecipazione finanziaria dell'Unione per il 2010 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU L 330 del 15.12.2010, pag. 9).

(26) La Spagna ha svolto frequenti ispezioni per accertare la presenza del *Bursaphelenchus xylophilus* nella zona di frontiera con il Portogallo, nelle comunità autonome di Andalusia, Castilla y Leon, Estremadura e Galizia e in territori non delimitati per la presenza di tale organismo nocivo. Tali ispezioni mirano a garantire un'intensa sorveglianza per l'individuazione precoce e l'eradicazione in particolari zone al fine di proteggere il resto del territorio dell'Unione. La Spagna ha già destinato ingenti risorse al controllo di due focolai isolati di *Bursaphelenchus xylophilus* in Estremadura e in Galizia. La misura è intesa essenzialmente a proteggere il territorio della Spagna, nonché altri territori dell'Unione, tenuto conto della gravità del *Bursaphelenchus xylophilus* per le piante e il legno di conifere, della rapidità in cui la malattia si diffonde e del possibile impatto sulla silvicoltura europea e sul commercio internazionale del legname. È pertanto opportuno che l'UE stanzi un contributo finanziario più elevato per tale domanda a copertura del 75 % delle spese.

(27) Una missione dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (nel seguito «UAV») nell'aprile 2013 ha riscontrato numerose carenze nell'applicazione delle misure di emergenza dell'Unione contro il *Bursaphelenchus xylophilus* adottate in applicazione della decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione ([2]). Tali carenze riguardano le misure adottate dal Portogallo nella zona cuscinetto confinante con la Spagna. In particolare, non sono state attuate entro i termini fissati dalla decisione di esecuzione 2012/535/UE le misure di abbattimento, rimozione e smaltimento di piante ospiti, infestate dal nematode del pino, morte, in precarie condizioni di salute o situate in zone colpite da incendi o da tempeste. In considerazione del fatto che, per le stesse ragioni, con le decisioni di esecuzione 2011/868/UE e 2012/789/UE la Commissione ha deciso di ridurre il contributo per domande analoghe rispettivamente per il 2011 e il 2012, sembra appropriato applicare un'ulteriore riduzione del cofinanziamento di tali misure. Tale riduzione è proporzionale al periodo per il quale la missione dell'UAV ha potuto constatare la non corretta attuazione delle misure dell'Unione, vale a dire i primi tre mesi del 2013.

(28) In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio ([3]) le misure fitosanitarie sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure, è opportuno applicare gli articoli 9, 36 e 37 del suddetto regolamento.

([2]) Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) (GU L 266 del 2.10.2012, pag. 42).

([3]) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

(29) Conformemente all'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] e all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione [2], l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento, presa dall'istituzione cui sono stati delegati i poteri, che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa.

(30) La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese di cui alle domande di cofinanziamento presentate dagli Stati membri.

(31) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In base alle domande presentate dagli Stati membri ed esaminate dalla Commissione, è approvata l'assegnazione di una partecipazione finanziaria dell'Unione per il 2013 destinata a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo in relazione alle misure necessarie di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE e adottate per la lotta contro gli organismi oggetto delle domande figuranti nell'allegato I.

2. In base alle domande presentate da Spagna e Portogallo ed esaminate dalla Commissione, è approvata l'assegnazione di una partecipazione finanziaria dell'Unione per il 2013 destinata a coprire le spese sostenute da tali Stati membri in relazione ad altre misure di cui all'articolo 23, paragrafo 6, e adottate per la lotta contro il *Bursaphelenchus xylophilus* oggetto delle domande figuranti nell'allegato II.

Articolo 2

L'importo complessivo della partecipazione finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, è pari a 7 713 355,31 EUR. Gli importi massimi della partecipazione finanziaria dell'Unione a ogni singola domanda sono indicati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria dell'Unione di cui agli allegati I e II è erogata alle seguenti condizioni:

a) presentazione, da parte dello Stato membro interessato, della documentazione comprovante l'adozione delle misure in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;

b) presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro in questione, di una richiesta di pagamento a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n 1040/2002.

L'assegnazione della partecipazione finanziaria non esclude eventuali verifiche da parte della Commissione, a norma dell'articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, articolo 23, paragrafo 10, e dell'articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.

Non sarà assegnata alcuna partecipazione finanziaria dell'Unione se la domanda di pagamento di cui alla lettera b) sarà presentata dopo il 31 ottobre 2014. In via eccezionale, il termine ultimo per la presentazione della domanda per le misure che il Portogallo adotterà successivamente nel corso del 2014 nella zona cuscinetto con la Spagna, è il 31 ottobre 2015.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

[1] Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

[2] Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

ALLEGATO I

DOMANDE BASATE SULL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 5, DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE IN VISTA DI UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL'UNIONE

Sezione I

Domande per le quali la partecipazione finanziaria dell'Unione corrisponde al 50 % delle spese ammissibili

Stato membro	Organismi nocivi combattuti	Vegetali interessati	Anno	a	Spesa ammissibile, comprese le spese generali (EUR)	Partecipazione massima dell'Unione (EUR)
Germania, Rheinland-Pfalz	*Diabrotica virgifera*	*Zea mays*	2012	1	37 925,05	18 962,52
Germania, Baden-Württemberg, distretto rurale di Alb-Donaukreis, Biberach, Karlsruhe e Ravensburg (primo anno delle misure), Rastatt (secondo anno delle misure)	*Diabrotica virgifera*	*Zea mays*	2012	1 o 2	76 335,15	38 167,58
Spagna, Estremadura (focolaio 2012)	*Bursaphelenchus xylophilus*	Conifere	2013	2	873 501,52	436 750,76
Francia, Alsazia	*Anoplophora glabripennis*	Varie specie arboree	da novembre 2012 a ottobre 2013	2	157 334,94	78 667,47
Paesi Bassi, Winterswijk	*Anoplophora glabripennis*	Varie specie arboree	da luglio a ottobre 2012	1	389 548,48	194 774,24

Sezione II

Domande per le quali il tasso della partecipazione finanziaria dell'Unione varia in misura decrescente

Stato membro	Organismi nocivi combattuti	Vegetali o prodotti vegetali interessati	Anno	a	Spesa ammissibile, comprese le spese generali (EUR)	Tasso (%)	Partecipazione massima dell'Unione (EUR)
Germania, Baden-Württemberg, distretto rurale di Breisgau-Hochschwarzwald e città di Freiburg	*Diabrotica virgifera*	*Zea mays*	2012	3	17 716,79	45	7 972,56
Germania, Baden-Württemberg, distretti rurali di Emmendingen, Lörrach, Konstanz	*Diabrotica virgifera*	*Zea mays*	2012	4	48 067,72	40	19 227,09
Germania, Nordrhein-Westfalen	*Anoplophora glabripennis*	Varie specie arboree	8,2011 - 8,2012	3	156 536,72	45	70 441,52

Stato membro	Organismi nocivi combattuti	Vegetali o prodotti vegetali interessati	Anno	a	Spesa ammissibile, comprese le spese generali (EUR)	Tasso (%)	Partecipazione massima dell'Unione (EUR)
Spagna, Catalogna	*Pomacea insularum*	*Oryza sativa*	2013	4	1 685 969,84	40	674 387,93
Spagna, Galizia	*Bursaphelenchus xylophilus*	Conifere	2013	4	1 632 820	40	653 128
Francia, regione PACA	*Rhynchophorus ferrugineus*	*Palmaceae*	da ottobre 2012 a settembre 2013	4	476 231,32	40	190 492,52
Portogallo, territorio di Setubal, trattamento termico	*Bursaphelenchus xylophilus*	Legno e materiale di imballaggio in legno	2013	4	35 845	40	14 338

Legenda: a = Anno di attuazione della misura oggetto della domanda.

ALLEGATO II

DOMANDE BASATE SULL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 6, DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE IN VISTA DI UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL'UNIONE

Stato membro	Organismi nocivi combattuti	Vegetali o prodotti vegetali interessati	Anno	a	Spesa ammissibile, comprese le spese generali (EUR)	Tasso (%)	Partecipazione massima dell'Unione (EUR)
Spagna Programma di ispezioni frequenti al confine con il Portogallo	*Bursaphelenchus xylophilus*	Conifere	2012	1	533 935,71	75	400 451,75
Portogallo, Portogallo continentale, zona cuscinetto al confine con la Spagna	*Bursaphelenchus xylophilus*	Conifere	2013 e 2014	1 e 2	6 554 124,50 (= 7 490 428 EUR × 87,5 %, vale a dire con una riduzione del 12,5 % corrispondente linearmente ad un trimestre nel 2013 sugli otto trimestri dei due anni)	75	4 915 593,37

Totale della partecipazione dell'UE (EUR)	**7 713 355,31**

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2013

che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la Decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE

(2013/801/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari [1], in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 58/2003 autorizza la Commissione a delegare poteri alle agenzie esecutive per l'esecuzione integrale o parziale di un programma o di un progetto dell'Unione, a suo nome e sotto la sua responsabilità.

(2) L'affidamento alle agenzie esecutive di compiti di esecuzione dei programmi è volto a consentire alla Commissione di concentrarsi sulle sue attività e sulle sue funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza per questo rinunciare alla direzione, al controllo e alla responsabilità finale delle azioni gestite da dette agenzie esecutive.

(3) La delega di compiti connessi all'esecuzione dei programmi a un'agenzia esecutiva richiede una separazione chiara tra le fasi di programmazione, che implicano un ampio margine di discrezionalità nell'operare scelte dettate da considerazioni strategiche, affidate alla Commissione, e l'attuazione dei programmi che andrebbe invece affidata all'agenzia esecutiva.

(4) Con la decisione 2007/60/CE [2] la Commissione ha istituito l'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, cui ha affidato la gestione delle azioni comunitarie nel settore della rete transeuropea di trasporto.

(5) Successivamente, con la decisione 2008/593/CE [3], la Commissione ha prorogato la durata dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, ridefinendone gli obiettivi e i compiti al fine di incaricarla altresì della responsabilità dell'erogazione dei contributi finanziari provenienti dal bilancio della rete transeuropea del trasporto nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013.

(6) L'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto ha dimostrato di essere un'agenzia ben organizzata che svolge le mansioni assegnate in modo efficace ed efficiente, nel rispetto del quadro giuridico che ne disciplina le attività. La valutazione intermedia dell'Agenzia ha dimostrato che questa presenta robusti indicatori di produttività e attua una gestione tecnica e finanziaria ritenuta soddisfacente dalle parti interessate. L'Agenzia ha contribuito positivamente ad attuare il programma della rete transeuropea di trasporto e ha consentito alla Commissione di concentrarsi, migliorandola, sulla gestione dei suoi compiti strategici e istituzionali. Dalla valutazione intermedia emerge inoltre che l'Agenzia continua a essere un'opzione più efficiente sotto il profilo dei costi per quanto attiene alla gestione della rete transeuropea di trasporto, rispetto a uno scenario di gestione interna alla Commissione. I risparmi derivati dalla delega dei compiti all'Agenzia sono stati stimati a circa 8,66 milioni di EUR per il periodo 2008-2015.

(7) Nella sua comunicazione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020» [4], la Commissione ha proposto di avvalersi dell'opzione di un più ampio ricorso alle agenzie esecutive esistenti per l'esecuzione dei programmi dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

(8) L'analisi costi-benefici condotta a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 ha dimostrato che la delega all'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto della gestione di aspetti del

[1] GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

[2] Decisione 2007/60/CE della Commissione, del 26 ottobre 2006, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 88).

[3] Decisione 2008/593/CE della Commissione, dell'11 luglio 2008, che modifica la decisione n. 2007/60/CE per quanto riguarda i compiti e la durata dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (GU L 190 del 18.7.2008, pag. 35).

[4] COM(2011) 500 definitivo.

programma Meccanismo per collegare l'Europa nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni [1] nonché di aspetti della ricerca sui trasporti e sull'energia nell'ambito del programma Orizzonte 2020 [2], consentirebbe di attuare tali programmi in modo efficiente a un costo inferiore rispetto alla Commissione. Si ritiene che tale delega della gestione di programma all'Agenzia sia in grado di realizzare una maggiore efficienza dell'ordine di 54 milioni di EUR per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020. L'analisi ha inoltre dimostrato che riunire nella stessa agenzia la gestione delle infrastrutture e i progetti di ricerca nei settori dei trasporti e dell'energia genererebbe importanti economie di scala e sinergie fra tali attività. La proroga del mandato dell'Agenzia consentirebbe alla Commissione e alle parti interessate di trarre beneficio dall'esperienza dell'Agenzia e dall'elevata qualità della gestione di programma e dell'erogazione dei servizi. Si garantirebbe altresì la continuità dell'attività nei confronti dei beneficiari del programma della rete transeuropea di trasporto nonché un elevato livello di visibilità dell'Unione in veste di promotore dei programmi gestiti dall'Agenzia. L'analisi ha infine dimostrato che nel caso dei programmi della rete transeuropea di trasporto [3] e Marco Polo [4] il ritorno a un accordo di gestione interna sarebbe nefasto e si tradurrebbe in una minore efficienza.

(9) Al fine di conferire un'identità coerente alle agenzie esecutive, nel definire i loro nuovi mandati la Commissione ha raggruppato per quanto possibile il lavoro per aree tematiche.

(10) La nuova Agenzia ha un mandato esteso che interessa la gestione di aspetti dei seguenti programmi:

— il nuovo programma Meccanismo per collegare l'Europa; la gestione di tale programma comprende l'esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto,

— aspetti della parte III – Sfide per la società, del programma specifico Orizzonte 2020; la gestione di tale programma comprende l'esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto,

— la parte residua del programma della rete transeuropea di trasporto, già delegato all'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2000-2006 (dal 2007) e del quadro finanziario pluriennale 2007-2013; la gestione di tale programma comprende l'esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto,

— la parte residua del programma Marco Polo, gestito dall'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013; la gestione di tale programma comprende l'esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto.

(11) Al fine di garantire l'attuazione coerente nel tempo della presente decisione e dei programmi in questione, è necessario garantire che l'Agenzia eserciti i propri compiti connessi all'esecuzione di questi programmi a condizione dell'entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data di tale entrata in vigore.

(12) È opportuno istituire l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti. L'Agenzia sostituisce e succede giuridicamente all'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto istituita con la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE. È opportuno che essa operi conformemente allo statuto generale stabilito dal regolamento (CE) n. 58/2003.

(13) È pertanto opportuno abrogare le decisioni 2007/60/CE e 2008/593/CE e stabilire disposizioni transitorie.

(14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione

È istituita l'Agenzia europea esecutiva per l'innovazione e le reti (di seguito «l'Agenzia») per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2024.

[1] Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 129).

[2] Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (GU L 347, del 20.12.2013, pag. 104); e decisione 2013/743/UE del Consiglio del 3 dicembre 2013 che istituisce il programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

[3] Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).

[4] Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce il secondo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1).

Lo statuto dell'Agenzia è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

L'Agenzia sostituisce e succede all'agenzia esecutiva istituita con la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE.

Articolo 2

Sede

La sede dell'Agenzia è fissata a Bruxelles.

Articolo 3

Obiettivi e compiti

1. L'Agenzia è responsabile dell'esecuzione di alcune parti dei seguenti programmi dell'Unione:

a) Meccanismo per collegare l'Europa;

b) Parte III – Sfide per la società, del programma specifico Orizzonte 2020.

Il presente paragrafo si applica si applica con riserva dell'entrata in vigore di ciascuno di tali programmi.

2. L'Agenzia è responsabile dell'esecuzione delle parti residue dei seguenti programmi:

a) programma della rete transeuropea di trasporto;

b) programma Marco Polo.

3. L'Agenzia è responsabile dei seguenti compiti connessi all'esecuzione delle parti dei programmi dell'Unione di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) la gestione di alcune fasi di esecuzione del programma e di alcune fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione, qualora quest'ultima le abbia conferito poteri ad hoc nell'atto di delega;

b) l'adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell'atto di delega;

c) la fornitura di sostegno all'attuazione dei programmi, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell'atto di delega.

Articolo 4

Durata delle nomine

1. I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.

2. Il direttore è nominato per cinque anni.

Articolo 5

Controllo e rendiconto d'esecuzione

L'Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dei progressi compiuti nell'esecuzione dei programmi o delle parti dei programmi dell'Unione che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell'atto di delega.

Articolo 6

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L'Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione [1].

Articolo 7

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE è abrogata con effetto dal 1º gennaio 2014. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

2. L'Agenzia succede giuridicamente all'agenzia esecutiva istituita con la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE.

3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, e all'articolo 31, paragrafo 2, della decisione C(2013) 9235, la presente decisione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale dell'Agenzia, ivi compreso il direttore.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

[1] Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6).

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2013 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE–IRAQ

dell'8 ottobre 2013

che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di cooperazione

(2013/802/UE)

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-IRAQ,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 111,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 117 dell'accordo, alcune sue disposizioni sono state applicate provvisoriamente a decorrere dal 1º agosto 2012.

(2) Occorre porre in essere prima possibile il quadro istituzionale dell'accordo per contribuire alla sua effettiva applicazione. A tal fine, è opportuno che il consiglio di cooperazione adotti le misure necessarie.

(3) A norma dell'articolo 111, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio di cooperazione deve stabilire il proprio regolamento interno. Il consiglio di cooperazione deve stabilire anche il regolamento interno del comitato di cooperazione perché sia operativo prima possibile.

(4) A norma dell'articolo 10 del suo regolamento interno, il consiglio di cooperazione può adottare decisioni mediante procedura scritta.

(5) È necessario adottare la presente decisione mediante procedura scritta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono adottati i regolamenti interni del consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione, che figurano rispettivamente negli allegati I e II.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2013

Per il Consiglio di cooperazione UE-Iraq

Il presidente

C. ASHTON

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-IRAQ

Articolo 1

Presidenza

La presidenza del consiglio di cooperazione è esercitata a turno, per periodi di 12 mesi, dal presidente del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, per conto dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e dal ministro degli Esteri dell'Iraq. Il primo periodo ha inizio alla data del primo consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

Il consiglio di cooperazione si riunisce regolarmente a livello ministeriale una volta all'anno. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di cooperazione. Salvo decisione contraria delle Parti, ogni riunione del consiglio di cooperazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea; la data è concordata dalle Parti. Le riunioni del consiglio di cooperazione sono indette congiuntamente dai segretari del consiglio di cooperazione d'intesa con il presidente.

Articolo 3

Rappresentanza

I membri del consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare a una riunione se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione alla quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio di cooperazione esercita tutti i diritti del membro rappresentato.

Articolo 4

Delegazioni

I membri del consiglio di cooperazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due Parti.

Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di cooperazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca.

Se del caso, e di comune accordo, possono essere invitati alle riunioni del consiglio di cooperazione esperti o rappresentanti di altri organismi in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento.

Articolo 5

Segreteria

Un rappresentante del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un rappresentante della Missione dell'Iraq presso l'Unione europea svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del consiglio di cooperazione.

Articolo 6

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al consiglio di cooperazione è inviata al suo presidente presso il Consiglio dell'Unione europea.

I due segretari ne assicurano la trasmissione al presidente del consiglio di cooperazione e, se del caso, la diffusione agli altri membri. La corrispondenza così trasmessa è inviata al Segretariato generale della Commissione, al servizio europeo per l'azione esterna, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla missione dell'Iraq presso l'Unione europea.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di cooperazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e trasmesse, se del caso, agli altri membri del consiglio di cooperazione, agli indirizzi indicati nel comma precedente.

Articolo 7

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di cooperazione non sono pubbliche.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del consiglio di cooperazione ai destinatari di cui all'articolo 6 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno provvisorio. Il consiglio di cooperazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le Parti.

2. Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 9

Verbali

Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari. Il verbale contiene di norma, per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno:

— la documentazione presentata al consiglio di cooperazione,

— le dichiarazioni che un membro del consiglio di cooperazione ha chiesto di mettere a verbale,

— le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate.

Il progetto di verbale è presentato al consiglio di cooperazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti dell'accordo. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6 del presente regolamento interno.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di cooperazione sono adottate di comune accordo dalle Parti. I casi in cui il consiglio di cooperazione può prendere decisioni sono indicati nell'accordo stesso.

Il consiglio di cooperazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti. Nei casi in cui il consiglio di cooperazione decide di ricorrere alla procedura scritta, le Parti possono fissare di comune accordo un termine alla cui scadenza il presidente del consiglio di cooperazione può dichiarare, in base a una relazione dei due segretari, se entrambe le Parti hanno dato il loro consenso.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di cooperazione di cui all'articolo 111 dell'accordo recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di cooperazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati all'articolo 6 del presente regolamento interno. Ciascuna delle Parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 11

Lingue

Le lingue ufficiali del consiglio di cooperazione sono le lingue ufficiali delle due Parti. Salvo decisione contraria, il consiglio di cooperazione adotta le sue decisioni e delibere sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 12

Spese

L'Unione europea e l'Iraq prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di cooperazione, per quel che riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazione. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua ufficiale dell'Iraq, che sono a carico dell'Iraq. Le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 13

Comitato di cooperazione

1. A norma dell'articolo 112 dell'accordo, è istituito un comitato di cooperazione preposto a coadiuvare il consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti dell'Unione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo dell'Iraq, di norma alti funzionari.

2. Il comitato di cooperazione prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di cooperazione, dà esecuzione, se del caso, alle decisioni e alle raccomandazioni del consiglio di cooperazione e assicura, in generale, la continuità delle relazioni e il buon funzionamento dell'accordo. Esso esamina eventuali questioni sottopostegli dal consiglio di cooperazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'applicazione pratica dell'accordo. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al consiglio di cooperazione per adozione.

Il consiglio di cooperazione può delegare al comitato di cooperazione taluni suoi poteri.

3. Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, o se le Parti decidono di comune accordo di consultarsi, la consultazione può svolgersi in sede di comitato di cooperazione. La consultazione può proseguire a livello di consiglio di cooperazione previo consenso delle due Parti.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI COOPERAZIONE

Articolo 1

Presidenza

Il comitato di cooperazione è presieduto a turno per periodi di 12 mesi da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del governo dell'Iraq.

Il primo periodo ha inizio alla data del primo consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

Il comitato di cooperazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le Parti, e almeno una volta all'anno. Ogni riunione del comitato di cooperazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti.

Le riunioni del comitato di cooperazione sono indette dal presidente. La riunione annuale del comitato di cooperazione precede la riunione annuale del consiglio di cooperazione e viene indetta in tempo utile per consentire al comitato di cooperazione di preparare la riunione del consiglio di cooperazione.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due Parti.

Articolo 4

Segretariato

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del governo dell'Iraq svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di cooperazione. Tutte le comunicazioni del presidente del comitato di cooperazione o dirette al presidente del comitato di cooperazione a norma della presente decisione sono inviate ai segretari del comitato di cooperazione nonché ai segretari e al presidente del consiglio di cooperazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di cooperazione non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato di cooperazione ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno provvisorio.

Il comitato di cooperazione può invitare alle riunioni degli esperti affinché lo informino su argomenti specifici.

Il comitato di cooperazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le Parti.

2. Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbali

Di ogni riunione è redatto un verbale, basato su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del comitato di cooperazione. Previa approvazione da parte del comitato di cooperazione, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari ed è archiviato da ciascuna delle Parti. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

Nei casi specifici in cui il comitato di cooperazione è abilitato dal consiglio di cooperazione ad adottare determinate decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento interno del consiglio di cooperazione, gli atti recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di cooperazione sono approvate di comune accordo dalle Parti.

Il comitato di cooperazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti. Nei casi in cui il comitato di cooperazione decide di ricorrere alla procedura scritta, le Parti possono fissare di comune accordo un termine alla cui scadenza il presidente del comitato di cooperazione può dichiarare, in base a una relazione dei due segretari, se entrambe le Parti hanno dato il loro consenso.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di cooperazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari e sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati all'articolo 4 del presente regolamento interno. Ciascuna delle Parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato di cooperazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 9

Spese

L'Unione europea e l'Iraq prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di cooperazione, per quel che riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazione. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua ufficiale dell'Iraq, che sono a carico dell'Iraq. Le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi di lavoro specializzati

A norma dell'articolo 13 del regolamento interno del consiglio di cooperazione, il comitato di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro specializzati sottoposti all'autorità del comitato di cooperazione, a cui riferiscono dopo ciascuna riunione. Il comitato di cooperazione può decidere di abolire i sottocomitati o i gruppi di lavoro esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di istituire altri sottocomitati o altri gruppi di lavoro che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Questi sottocomitati e gruppi di lavoro non hanno alcun potere decisionale.

DECISIONE N. 2/2013 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE–IRAQ

dell'8 ottobre 2013

relativa all'istituzione di tre sottocomitati specializzati e all'adozione del loro mandato

(2013/803/UE)

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-IRAQ,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra [1] (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 112,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 117 dell'accordo, alcune sue disposizioni sono state applicate provvisoriamente a decorrere dal 1º agosto 2012.

(2) Occorre porre in essere prima possibile il quadro istituzionale dell'accordo per contribuire alla sua effettiva applicazione.

(3) A norma dell'articolo 112 dell'accordo, il consiglio di cooperazione deve essere coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da un comitato di cooperazione e può decidere di istituire altri sottocomitati o organi speciali in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e il funzionamento.

(4) Occorre istituire tre sottocomitati per consentire discussioni tra esperti sui settori fondamentali che rientrano nelle parti dell'accordo da applicare in via provvisoria. L'elenco e le competenze dei sottocomitati potranno essere successivamente modificati previo accordo delle parti.

(5) A norma dell'articolo 10 del suo regolamento interno, il consiglio di cooperazione può adottare decisioni mediante procedura scritta.

(6) Affinché i sottocomitati siano rapidamente operativi, occorre adottare la presente decisione mediante procedura scritta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono istituiti i sottocomitati elencati nell'allegato I.

Sono adottati i mandati dei sottocomitati di cui all'allegato II.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2013

Per il Consiglio di cooperazione UE-Iraq
Il presidente
C. ASHTON

[1] GU L 204 del 31.7.2012, pag. 20.

ALLEGATO I

CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-IRAQ

Sottocomitati istituiti

1) Sottocomitato per i diritti umani e la democrazia

2) Sottocomitato per il commercio e le questioni connesse

3) Sottocomitato per l'energia e le questioni connesse

ALLEGATO II

Mandato dei sottocomitati istituiti nell'allegato I, nell'ambito dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra

Articolo 1

Durante le sue riunioni, ciascun sottocomitato può discutere dell'attuazione dell'accordo di partenariato e cooperazione in uno o più settori di sua competenza.

I sottocomitati possono discutere anche di argomenti o progetti specifici connessi al settore pertinente della cooperazione bilaterale.

Su richiesta delle parti possono inoltre essere sollevati singoli casi.

Articolo 2

I sottocomitati sono sottoposti all'autorità del comitato di cooperazione, a cui rendono conto del loro operato e trasmettono le conclusioni raggiunte ad ogni riunione.

Articolo 3

I sottocomitati sono composti da rappresentanti delle parti.

Con l'accordo di entrambe le parti, i sottocomitati possono invitare esperti alle loro riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.

Articolo 4

Conformemente alle regole in materia di presidenza alternata del comitato di cooperazione, i sottocomitati sono presieduti a turno dalle parti, ossia da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del governo dell'Iraq.

Articolo 5

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del governo della Repubblica dell'Iraq svolgono congiuntamente le funzioni di segretario permanente dei sottocomitati. Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato specifico sono trasmesse ai due segretari permanenti.

Articolo 6

I sottocomitati si riuniscono ogni qualvolta le circostanze lo richiedano e almeno una volta l'anno, in base ad una richiesta scritta di una delle parti e previo accordo di entrambe. Ogni riunione si svolge all'ora e nel luogo concordati dalle parti.

Quando riceve da una delle parti una richiesta di riunione di un sottocomitato, il segretario permanente dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti.

Prima di ogni riunione, il presidente viene informato circa la composizione prevista delle delegazioni di ciascuna parte.

Le riunioni del sottocomitato sono indette congiuntamente dai due segretari permanenti, che operano di concerto con i segretari del comitato di cooperazione.

Articolo 7

I punti da inserire all'ordine del giorno vengono comunicati ai segretari permanenti almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato in questione. Gli eventuali documenti di supporto vengono trasmessi ai segretari permanenti almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

Un ordine del giorno provvisorio viene stilato sulla base dei punti summenzionati e trasmesso, unitamente ad eventuali documenti di supporto, ai segretari del comitato di cooperazione, nonché alle rappresentanze permanenti degli Stati membri, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato. In circostanze eccezionali, previo accordo scritto di entrambi i segretari permanenti, è possibile aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.

Articolo 8

Salvo decisione contraria, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

Articolo 9

Per ciascuna riunione viene redatto un verbale. Una copia del verbale e le conclusioni di ciascuna riunione del sottocomitato sono inviate ai segretari del comitato di cooperazione. Una copia del verbale è inoltre trasmessa alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri.

RACCOMANDAZIONE N. 1/2013 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

del 16 dicembre 2013

sull'esecuzione del piano d'azione UE-Marocco nel quadro della PEV per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 80 dell'accordo euromediterraneo abilita il Consiglio di associazione a formulare adeguate raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo.

(2) Conformemente all'articolo 90 dell'accordo euromediterraneo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e adoperarsi per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.

(3) Le parti dell'accordo euromediterraneo hanno concordato il testo del piano d'azione UE-Marocco nel quadro della politica europea di vicinato (PEV) per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017).

(4) Il piano d'azione UE-Marocco nel quadro della PEV contribuirà all'attuazione dell'accordo euromediterraneo grazie all'elaborazione e all'adozione di misure concrete, concordate tra le parti, che daranno indicazioni pratiche ai fini dell'attuazione dell'accordo.

(5) Il piano d'azione UE-Marocco nel quadro della PEV persegue il duplice scopo di fissare misure concrete affinché le parti possano adempiere gli obblighi derivanti dall'accordo euromediterraneo e definire un quadro più ampio entro cui intensificare le relazioni UE-Marocco, al fine di raggiungere un livello di integrazione economica più elevato e di approfondire la cooperazione politica, conformemente agli obiettivi generali dell'accordo euromediterraneo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo unico

Il Consiglio di associazione raccomanda che le parti diano esecuzione all'allegato piano d'azione UE-Marocco nel quadro della PEV per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) [1], nella misura in cui la suddetta esecuzione miri a realizzare gli obiettivi dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

Per il Consiglio di associazione
Il presidente
S. MEZOUAR

[1] Documento ST 17584/13 in http:// register.consilium.europa.eu

DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ-SVIZZERA

del 6 dicembre 2013

che modifica l'allegato 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

(2013/804/UE)

IL COMITATO,

visto l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 52, paragrafo 4, primo trattino, dell'accordo stabilisce che il comitato misto adotti le decisioni relative alla revisione dell'allegato 1.

(2) L'allegato 1 è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2010 del comitato misto del 22 dicembre 2010.

(3) Nuovi atti giuridici dell'Unione europea sono stati adottati negli ambiti contemplati dall'accordo. L'allegato 1 dovrebbe essere riesaminato per tenere conto delle modifiche nella pertinente legislazione dell'Unione europea. Ai fini della chiarezza del diritto e della semplificazione, è preferibile sostituire l'allegato 1 dell'accordo con l'allegato della presente decisione.

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato 1 dell'accordo è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. Ai fini della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [1] si riconoscono, su base di reciprocità, i seguenti atti:

a) i certificati di sicurezza rilasciati da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a);

b) le autorità nazionali preposte alla sicurezza con sede nella Confederazione svizzera e nell'Unione europea a norma dell'articolo 16.

2. A norma dell'articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2004/49/CE, la Confederazione svizzera e l'Unione europea si informano reciprocamente le norme nazionali di sicurezza in vigore e comunicano periodicamente qualunque modifica alle stesse, affinché esse siano messe a disposizione dell'industria e degli operatori.

Articolo 3

1. Ai fini della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2] si riconoscono, su base di reciprocità, i seguenti atti:

a) le dichiarazioni di conformità o idoneità all'impiego di cui all'articolo 11 e specificate nell'allegato IV, che sono state redatte dai fabbricanti o da un loro mandatario;

b) gli attestati di verifica di cui al punto 2.3 dell'allegato VI, che sono stati rilasciati dagli organismi notificati, accreditati o riconosciuti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea;

c) le dichiarazioni di verifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e specificate nell'allegato V, che sono state redatte dall'ente appaltante, dal fabbricante o dal rispettivo mandatario;

d) le autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi e dei veicoli, comprese quelle rilasciate prima del 19 luglio 2008, in particolare in virtù degli accordi RIC e RIV, e quelle per tipo di veicolo rilasciate da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza in conformità al capo V;

e) l'elenco degli organismi incaricati della procedura di valutazione della conformità della Confederazione svizzera e dell'Unione europea di cui all'articolo 28.

2. In conformità all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, la Confederazione svizzera e l'Unione europea si informano reciprocamente le norme tecniche e operative nazionali che integrano le pertinenti disposizioni dell'Unione europea o si discostano dalle stesse e comunicano regolarmente ogni eventuale modifica a tali norme.

[1] Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

[2] Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1)

3. In conformità all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, la Confederazione svizzera notifica alla Commissione europea gli organismi incaricati della procedura di valutazione della conformità stabiliti nella Confederazione svizzera. La Commissione europea pubblica le informazioni sul proprio sito internet, elencando tali organismi (sistema informativo NANDO).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1º gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013

Per l'Unione europea
Il presidente
Fotis KARAMITSOS

Per la Confederazione svizzera
Il capo della delegazione svizzera
Peter FÜGLISTALER

ALLEGATO

«ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Conformemente all'articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo, la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito:

Disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

SEZIONE 1 – ACCESSO ALLA PROFESSIONE

— Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di passeggeri, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE del Consiglio del 1º ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17).

SEZIONE 2 – NORME SOCIALI

— Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commissione del 16 dicembre 2009 (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 3).

— Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1º marzo 2002, che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).

Ai fini del presente accordo:

a) è applicabile solo l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 484/2002;

b) la Comunità europea e la Confederazione svizzera esentano dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente i cittadini della Confederazione svizzera, degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo;

c) la Confederazione svizzera potrà esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera b), dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente solo previa consultazione e accordo della Comunità europea.

— Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

— Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

— Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

— Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009 (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45),

— Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1 luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16).

SEZIONE 3 – NORME TECNICHE

Veicoli a motore

— Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49).

— Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001 (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).

— Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26), modificata dalla direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003 (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 63).

— Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).

— Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154), modificata dalla direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 (GU L 44 del 14.2.2004, pag. 19).

— Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).

— Regolamento (CE) n 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).

— Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 33).

— Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51).

— Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12).

— Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011 (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).

— Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 64/2012 della Commissione, del 23 gennaio 2012 (GU L 28 del 31.1.2012, pag. 1).

Trasporto di merci pericolose

— Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11).

— Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 2012/45/UE della Commissione, del 3 dicembre 2012 (GU L 332 del 4.12.2012, pag. 18).

Ai fini del presente accordo, alla Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE:

1. Trasporto su strada

Deroghe per la Svizzera a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RO - a - CH - 1

Oggetto: Trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna.

Riferimento all'allegato I, capo I.1. della presente direttiva: 1.1.3.6 e 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, regolamenti concernenti la costruzione di cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: I container cisterna non costruiti conformemente al punto 6.8 ma alla legislazione nazionale, che hanno capacità inferiore o pari a 1 210 litri e sono utilizzati per il trasporto di combustibile diesel o gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202), possono beneficiare delle esenzioni stabilite al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendice 1, paragrafi 1.1.3.6.3, lettera b), e 6.14, dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1º gennaio 2017.

RO - a - CH - 2

Oggetto: Esenzione dall'obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6.

Riferimento all'allegato I, capo I.1. della presente direttiva: 1.1.3.6 e 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di detenere un documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto di container vuoti e non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza o come attrezzature subacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all'obbligo di detenere un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendice 1, paragrafo 1.1.3.6.3, lettera c), dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1º gennaio 2017.

RO - a - CH - 3

Oggetto: Trasporto di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese che gestiscono impianti di stoccaggio di liquidi pericolosi per l'acqua.

Riferimento all'allegato I, capo I.1. della presente direttiva: 6.5, 6.8, 8.2 e 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente.

Contenuto della normativa nazionale: I veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati da imprese che forniscono assistenza a impianti di stoccaggio di liquidi pericolosi per l'acqua, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di assistenza non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previsti dall'ADR. Sono soggetti a obblighi speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendice 1, paragrafo 1.1.3.6.3.10 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1º gennaio 2017.

Deroghe per la Svizzera a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RO - bi - CH - 1

Oggetto: Trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1. della presente direttiva: 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Classificazione, imballaggio combinato, etichettatura e indicazioni poste sull'imballaggio, documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: Le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (domestiche) svolta da un esperto riconosciuto dall'autorità competente, all'uso di recipienti adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall'esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendice 1, paragrafo 1.1.3.7 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: Queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Data di scadenza: 1º gennaio 2017.

RO - bi - CH - 2

Oggetto: Trasporto per la restituzione di fuochi d'artificio

Riferimento all'allegato I, capo I.1. della presente direttiva: 2.1.2, 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Classificazione e documentazione

Contenuto della normativa nazionale: Allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d'artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all'indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendice 1, paragrafo 1.1.3.8 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: Il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

Data di scadenza: 1º gennaio 2017.

RO - bi - CH - 3

Oggetto: Certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell'esame del veicolo in questione.

Riferimento all'allegato I, capo I.1. della presente direttiva: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: I conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della normativa nazionale: La formazione e i certificati ADR non sono richiesti nel caso di viaggi finalizzati a trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo cisterna o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell'esame del veicolo cisterna.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose.

Osservazioni: In alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un'ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.

Le disposizioni di cui al capitolo 1.3. e al punto 8.2.3. rimangono di applicazione.

Data di scadenza: 1º gennaio 2017.

2. Trasporto ferroviario

Deroghe per la Svizzera a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RA - a - CH - 1

Oggetto: Trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna.

Riferimento all'allegato II, capo II.1. della presente direttiva: 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Regolamenti concernenti la costruzione di cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: Sono autorizzati i container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1 210 litri e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Allegato all'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6) e appendice 1, capitolo 6.14, dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Data di scadenza: 1º gennaio 2017.

RA - a - CH - 2

Oggetto: Obbligo di documento di trasporto.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: Uso di un termine collettivo nel documento di trasporto e di un elenco allegato contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Allegato dell'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6).

Data di scadenza: 1º gennaio 2017.

— Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

SEZIONE 4 – DIRITTI DI ACCESSO E DI TRANSITO FERROVIARIO

— Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

— Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).

— Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).

— Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag 44), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009 (GU L 313 del 28.11.2009, pag. 65).

— Regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 328/2012 della Commissione, del 17 aprile 2012 (GU L 106 del 18.4.2012, pag. 14).

— Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007 sull'uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell'ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9), modificato dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22).

— Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30), modificata dalla decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011 (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33).

— Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2013/9/UE della Commissione, dell'11 marzo 2013 (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 55).

— Decisione 2008/163/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la "sicurezza nelle gallerie ferroviarie" nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (GU L 64 del 7.3.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20).

— Decisione 2008/164/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le "persone a mobilità ridotta" nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (GU L 64 del 7.3.2008, pag. 72), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20).

— Decisione 2008/232/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, relativa una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "materiale rotabile" del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 84 del 26.3.2008, pag. 132), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20).

— Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4).

— Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

— Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11).

— Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 13).

— Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1º marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8).

— Decisione 2011/229/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema "Materiale rotabile – Rumore" del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 99, del 13.4.2011, pag. 1), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20).

— Decisione 2011/274/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Energia" del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 1), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20).

— Decisione 2011/275/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Infrastruttura" del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 53), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20).

— Decisione 2011/291/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri" del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 139 del 26.5.2011, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20).

— Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22).

— Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "applicazioni telematiche per i passeggeri" del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11), modificato dal regolamento (UE) n. 665/2012 della Commissione, del 20 luglio 2012 (GU L 194 del 21.7.2012, pag. 1).

— Decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (GU L 256 dell'1.10.2011, pag. 1).

— Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32).

— Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "controllo-comando e segnalamento" del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1).

— Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1).

— Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 3).

— Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.12.2012, pag. 8).

— Regolamento (UE) n 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "materiale rotabile – carri merci" del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).

SEZIONE 5 – ALTRI SETTORI

— Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19).

— Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).

— Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) N. 1256/2008 del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia, al termine di un procedimento a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, originari della Tailandia, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento, originari dell'Ucraina, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e al termine del riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del medesimo regolamento, e che chiude i procedimenti relativi alle importazioni dello stesso prodotto originario della Bosnia-Erzegovina e della Turchia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea *L 343 del 19 dicembre 2008*, pag. 1)

Pagina 4, considerando 20, lettera f) Produttori esportatori ucraini, secondo trattino

Anziché: "— OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk Tube Rolling Plant."

leggi: "— OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant.".

Pagina 36, considerando 350, tabella, colonna "Società", voce per Ucraina

Pagina 37, articolo 1, paragrafo 2, tabella, colonna "Società", voce per Ucraina

Anziché: "OJSC Interpipe Nihnedeneprovsky Tube Rolling Plant …"

leggi: "OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant …".

★ **Raccomandazione n. 1/2013 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 16 dicembre 2013, sull'esecuzione del piano d'azione UE-Marocco nel quadro della PEV per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017)** 78

2013/804/UE:

★ **Decisione n. 1/2013 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, del 6 dicembre 2013, che modifica l'allegato 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia** 79

Rettifiche

★ **Rettifica del regolamento (CE) N. 1256/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia, al termine di un procedimento a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, originari della Tailandia, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento, originari dell'Ucraina, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e al termine del riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del medesimo regolamento, e che chiude i procedimenti relativi alle importazioni dello stesso prodotto originario della Bosnia-Erzegovina e della Turchia** (GU L 343 del 19.12.2008, pag. 1) 88

EUR-Lex (http://new.eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT